

COMUNE DI ANDRIA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

All. A

**RIMODULAZIONE
PIANO DI RIEQUILIBRIO
FINANZIARIO PLURIENNALE
approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 56 del 27/11/2018**

Redatto ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Emendato




COMUNE DI ANDRIA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

RIMODULAZIONE PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018

Redatto ai sensi dell'art. 243-*bis*, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



Relazione tecnica

PREMESSA - INFORMAZIONI DI NATURA GENERALE

Il Comune di Andria, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.8.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di specifica segnalazione dell'allora dirigente del settore finanziario, ex art. 153, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (nota prot. n.0070029 del 30/07/2018), prendeva atto di una situazione di forte criticità finanziaria e squilibrio strutturale dell'Ente non fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dalla legge, derivanti dalla persistenza delle seguenti criticità:

- carente riscossione delle entrate, con particolare riferimento a quelle di parte corrente;
- cronica mancanza di liquidità e costante ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- consistente massa passiva per debiti fuori bilancio e/o altre passività potenziali, per i quali/le quali non veniva eseguito un costante monitoraggio;
- incapacità di riscuotere con adeguata tempestività i propri crediti, specie di natura tributaria, determinando la permanenza in bilancio di poste di dubbia o difficile esazione

Per tali motivazioni, dunque, il Comune di Andria decideva di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dagli artt. 243-bis e ss. TUEL per una durata massima di 15 anni, incluso il 2018 (alla stregua del testo all'epoca in vigore del comma 5-bis dell'art. 243-bis TUEL), con contestuale richiesta di accesso al «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», ex art. 243-ter TUEL.

A seguito di parere favorevole (verbale n. 11 del 23.11.2018), reso dal Collegio dei revisori dei conti, reso ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, TUEL, sul piano e sulla correttezza dell'iter seguito per la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi ex art. 243-bis, comma 8, lett. e), TUEL, nonché sulla proposta di delibera consiliare di adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, il Consiglio Comunale con successiva Deliberazione n. 56 del 27.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, approvava – entro il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 243-bis, comma 5, TUEL – il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, della durata di 15 anni (2018-2032).

Con la predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018, il Comune di Andria quantificava il disavanzo complessivo presunto al 31.12.2018, in € 77.884.319,58, così composto:



NATURA AVANZO AMMINISTRAZIONE	importo
DISAVANZO INDICATO COME DERIVANTE DA RIACC. STRAORDINARIO RESIDUI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DEL PRFP (al netto delle quote già ripianate)	41.817.146,64 euro
DISAVANZO <i>ex</i> art. 243 bis Tuel	36.067.172,94 euro
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO AL 31/12/2018 DA RIPIANARE	77.884.319,58 euro

Con riferimento specifico, invece, alla quota di disavanzo derivante dal PRFP, *ex* art. 243 bis, TUEL, quantificata in **€ 36.067.172,94**, alla data di adozione del Piano di riequilibrio, nella tabella di cui all'Allegato 15 al PRFP iniziale, la stessa risultava così composta:

a) Disavanzo presunto della gestione di competenza al 31/12/2018	€ 5.506.551,74
b) Debiti fuori bilancio totali	€ 4.681.295,20
c) Recupero FCDE in base a metodo analitico 2017	€ 9.754.821,71
d) Cancellazione di residui al netto del FCDE	€ 3.452.502,62
e) Fondo rischi e oneri	€ 10.777.887,00
f) Disavanzo a tre anni dichiarato nel 2016 - quota non recuperata 2018	€ 1.894.114,67
TOTALE DISAVANZO <i>ex</i> art 243 bis TUEL	€ 36.067.172,94

Composizione:

- a) dall'analisi degli accertamenti e impegni alla data della predisposizione del Piano, veniva formulata una previsione - per la chiusura dell'esercizio finanziario 2018 - di un disavanzo presunto della gestione di competenza, pari ad **€ 5.506.551,74**;
- b) i debiti fuori bilancio attestati dai singoli Dirigenti in **€ 4.681.295,20** (a fronte di quelli indicati a luglio 2018, in sede di segnalazione, *ex* art. 153, comma 6, TUEL, pari ad € 3.831.677, 23) erano di parte corrente.
A tale somma venivano aggiunti DFB da finanziare con devoluzione/diverso utilizzo di mutui in quanto spese in conto capitale, dichiarati in **€ 788.075,37** (a fronte di quelli indicati a luglio 2018 pari ad € 564.553,44 – cfr. pag. 28 di 73 del PRFP iniziale).
- c) in fase di rendiconto della gestione per l'esercizio 2017, il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità (FCDE) veniva quantificato secondo il metodo sintetico (ultimo anno in cui la normativa vigente consentiva tale possibilità) in **€ 37.603.322,87**.
Successivamente, in fase di pre-consuntivo 2018, al fine di predisporre il PRFP, il FCDE veniva quantificato secondo il metodo analitico per un totale presunto di **€ 47.358.144,58**. Ne



deriva che nel computo del disavanzo da PRFP (€ 36.067.172,94), va considerata la quota di differenza relativa alla quantificazione del FCDE 2017, calcolato secondo il metodo analitico, pari ad **€ 9.754.821,71** (€ 47.358.144,58 - € 37.603.322,87);

- d) dalla cancellazione dei residui attivi (RRAA), calcolata al netto degli importi accantonati nel FCDE, discendono passività a cui occorre trovare copertura nei 15 anni di durata del PRFP, per un importo di **€ 3.452.502,62**;
- e) il fondo rischi e oneri (cioè il c.d. fondo contenzioso e passività potenziali) è riportato nel prospetto per **€ 10.777.887,00**.
Tuttavia, l'Avvocatura Comunale dichiarava passività potenziali per un importo di € 12.271.508,43, a cui sommare quelle comunicate dagli altri settori dell'Ente (Patrimonio, Personale, P.M.) per un totale di € 13.249.136,36 (cfr. pag. 29 di 73 del PRFP, paragrafo 9.6 della *Sezione Prima – Fattori e cause dello squilibrio*);
- f) in fase di pre-consuntivo 2018, al fine di predisporre il PRFP, si rilevava l'incapacità dell'Ente a ripianare la quota, relativa al 2018, di disavanzo a 3 anni dichiarato nel 2016 a norma dell'art. 4 D.M. 2 aprile 2015 ("*Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*"), pari ad **€ 1.894.114,64**.

Con nota prot. n. 0109746 del 05.12.2018, il Comune di Andria, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 1 TUEL, trasmetteva il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale e alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia. Nel corso della relativa istruttoria, la Direzione centrale della Finanza locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 0027626 del 19.4.2019 inviata all'Ente e, per conoscenza, alla Prefettura-UTG di Barletta Andria Trani e alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, formulava una richiesta di integrazione istruttoria, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 2, TUEL.

Il Comune di Andria, in persona del Commissario Straordinario, nelle more subentrato nella gestione dell'ente in ragione dell'intervenuto scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. c), TUEL, forniva i relativi riscontri prima con nota prot. n. 0053679 dell'11.6.2019 e poi con successiva nota integrativa prot. n. 0053431 del 30.06.2020, entrambe corredate di allegati.

A conclusione dell'istruttoria espletata, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale trasmetteva alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 1, TUEL, con nota prot. n. 0070533 del 03.09.2020, la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in merito al piano dell'Ente dove, nelle considerazioni conclusive, si afferma che: «*Ferma restando la*



competenza della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti sulla corrispondenza, conformità e proporzione delle misure di risanamento individuate dall'ente nel piano rispetto all'obiettivo del riequilibrio economico finanziario, si ritiene che il Piano di riequilibrio pluriennale economico finanziario, adottato dal Comune di Andria, appaia nel suo complesso non in linea con quanto disposto dalla Corte dei Conti con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 5/SEZAUT/2018/INPR».


Successivamente, con Deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 101/2020/PRSP e n. 115/2020/PRSP, venivano ordinate alla Amministrazione Comunale, nelle more insediatasi, una serie di integrazioni istruttorie da depositare entro il termine del 31.12.2020 poi differito, su richiesta della nuova Amministrazione, al 31.1.2021; di fatto, quindi, ogni decisione in ordine alla approvazione o al diniego della approvazione del Piano di riequilibrio finanziario in esame era rinviata a data successiva al termine assegnato al Comune per l'invio di quanto richiesto e, precisamente, a data successiva al 31.1.2021.

Le chieste integrazioni istruttorie venivano formulate dal Comune di Andria con nota prot. n. 0010047 del 30.1.2021, a firma del Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e del Sindaco di Andria.

Il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria doveva essere, dunque, al vaglio della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, per la relativa definizione, ai fini della adozione della deliberazione di approvazione o di diniego del Piano medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL.

Tuttavia, poiché in data 13.10.2020, è stato proclamato eletto, quale Sindaco del Comune di Andria, l'avv. Giovanna Bruno (a seguito delle consultazioni elettorali del 20-21 settembre 2020 e del successivo turno di ballottaggio del 05 ottobre 2020), per il quinquennio 2020/2025, lo stesso sottoscriveva la Relazione di inizio mandato – anni 2020-2025, prevista dall'art. 4-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011, con nota prot. n. 0002242 dell'11.1.2021.

L'Amministrazione neo-insediata, richiamato quanto stabilito dall'art. 243-*bis*, comma 5 TUEL, il quale, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 49-*quinquies*, comma 1, lett. a), della Legge n. 98/2013, testualmente recita: *“Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei Conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-*quater*, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”*, a seguito di valutazioni effettuate anche sotto il profilo tecnico-contabile, ha ravvisato l'opportunità, oltre che la necessità, di



esercitare la facoltà di rimodulazione/riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, normativamente prevista.

E infatti, con nota prot. n. 17934 del 23.2.2021, il Comune di Andria ha comunicato l'intenzione di volersi avvalere della facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla precedente amministrazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 243-bis, comma 5 TUEL.

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, con deliberazione n. 36/PRSP/2021 emessa in data 1.3.2021, trasmessa con prot. n. 1185 del 3.3.2021, ha preso atto di quanto comunicato dal Sindaco del Comune di Andria con la succitata nota, ossia della volontà dell'ente di procedere, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, d.lgs. 267/2000, alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018.

Per tale motivo, ha sospeso il giudizio relativo al piano di riequilibrio finanziario precedentemente approvato, al fine di consentire la revisione dello stesso entro sessanta giorni dalla relazione di inizio mandato sottoscritta dal Sindaco in data 11.1.2021 (prot. n. 002242), rinviando ogni determinazione di propria competenza, sul piano come rimodulato, ai sensi e nei termini di cui all'art. 243-quater, d.lgs. 267/2000, all'esito della nuova istruttoria da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 TUEL.

1. Le motivazioni dell'esercizio della facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, TUEL

Le principali motivazioni che hanno indotto il Sindaco e l'Amministrazione posta sotto la sua guida a rimodulare il PRFP, traggono origine preliminarmente da valutazioni di ordine politico, indissolubilmente legate all'aggiornamento dei dati forniti agli organi di controllo soprattutto a seguito della recente relazione istruttoria inviata alla Corte entro il fissato termine del 31.1.2021; ulteriori valutazioni sono state fatte anche in merito all'attendibilità e congruità del piano, considerando gli anni già decorsi.

Vi sono, inoltre, le seguenti motivazioni:

- nel corso della gestione Commissariale si è dato impulso, in attuazione del Piano, ad accordi transattivi con i creditori, in base ai quali sono state rinviate ad esercizi futuri solo le quote di debito accettate in forma scritta dagli stessi, in ottemperanza a quanto stabilito nelle indicazioni contenute al Punto 9.4 della *Sezione Prima* delle Linee guida di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti n. 5/SEZAUT/2018/INPR;
- la segnalazione – effettuata in occasione dell'ultima relazione trasmessa in data 30 gennaio u.s. alla Corte dei Conti – di alcuni debiti fuori bilancio di spesa corrente non censiti nel PRFP, a cui si fa rinvio, i quali incidono sulla complessiva massa passiva da ripianare, ragionevolmente,



nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell'art. 243-*bis*, comma 6, TUEL, non compromettendo, tuttavia - allo stato - la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi;

- l'intervenuto mutamento del quadro normativo in diverse materie e discipline, in molti casi di natura radicale, che, inevitabilmente, impatta sulla attuale formulazione e impostazione del PRFP del Comune di Andria. A tal proposito si fa riferimento:
 - a) alla disciplina in tema di entrate comunali, interamente rivisitata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con particolare riguardo:
 - 1. alla nuova IMU e alla diversa disciplina rispetto ai previgenti prelievi IMU e TASI;
 - 2. al c.d. Canone Unico (canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale, disposto dai commi 816-847 della legge n. 160/2019) entrato in vigore dal 1° gennaio 2021, con la contestuale decadenza dei previgenti prelievi sulle occupazioni di spazi pubblici e sulla pubblicità;
 - 3. alla nuova Regolazione sui rifiuti urbani, correlata alla predisposizione del PEF secondo il nuovo metodo tariffario ARERA;
 - b) all'istituzione del nuovo Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, secondo quanto sancito dall'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
 - c) alla modalità di contabilizzazione del Fondo di rotazione, *ex art.* 243 *ter* TUEL, nonché della anticipazione di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013, alla luce della Delibera n.14/SEZAUT/2013/QMIG;
 - d) alla modifica significativa della normativa in materia di assunzioni negli enti locali, il cui impianto generale ha subito radicali mutamenti di impostazione, prevedendo il superamento delle regole fondate sul c.d. *turn over* e l'introduzione di un sistema basato, diversamente, sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi e ministeriali, adottati in attuazione del D.Lgs. n. 75/2017 (c.d. Decreto Madia);
- l'attivazione da parte del Comune di Andria della Anticipazione di Liquidità, disciplinata dal D.L. n. 34/2020 (c.d. D.L. "Rilancio") e correlata contabilizzazione nel bilancio dell'ente;
- da ultimo non va sottaciuta la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ad oggi ancora in corso, la cui recrudescenza ha avuto e continua ad avere riflessi negativi, principalmente, sull'andamento dei flussi di cassa dell'ente e, in particolare, sull'attività di riscossione delle entrate comunali, oltre che sulla gestione della macchina amministrativa in generale.



Con riferimento alle motivazioni di cui al succitato punto b), dal 2021 si è resa necessaria l'istituzione del nuovo Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, secondo quanto sancito dall'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). La sua quantificazione è stata effettuata con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 dell'1.3.2021 con cui si è preso atto del relativo accantonamento per l'esercizio 2021, pari al 5% dello stock di debito risultante al 31.12.2019 rispetto a quello al 31.12.2020, che di seguito si rappresenta:

dati risultanti da PCC		importo
Macroaggregato 103 (Acquisto di beni e servizi)	+	€ 30.878.527,93
Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	-	€ 17.711.174,98
Spese vincolate del macroaggregato 103	-	€ 1.145.220,43
<i>Totale</i>	=	€ 12.022.132,52
Accantonamento 5% di 12.022.132,52		€ 601.106,63



2. Gli effetti delle misure di risanamento poste in essere rispetto al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di C.C. n. 56/2018

A fronte del dato di partenza (il riferimento è al rendiconto della gestione per l'anno 2018) di un disavanzo quantificato in € 77.884.319,67, il Rendiconto della gestione 2019 del Comune di Andria, approvato con Deliberazione del C.S., adottata con i poteri del C.C., n. 46 del 10.8.2020, ha registrato un risultato di amministrazione sì negativo, cioè un *disavanzo* pari ad € (-) 73.389.601,08, ma con un recupero pari ad € 4.494.718,59.

Nel corso dell'esercizio 2019, l'obiettivo era recuperare quote di disavanzo per un totale di € 4.357.250,89, così suddivise (N.B. le colonne vanno lette in verticale):


Verifica ripiano delle componenti del disavanzo al 31 dicembre	Disavanzo di amministrazioni e al 31/12/2018	Disavanzo di amministrazione iscritto in spesa nel bilancio 2019	Disavanzo ripianato/non ripianato nel corso dell'esercizio 2019	Ripiano disavanzo non effettuato/effettuato nell'esercizio precedente/maggior disavanzo recuperato	Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015	41.104.687,50 ¹	3.044.791,66 ²	3.044.791,66		38.059.895,84
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro a tre anni	712.459,23 ³	712.459,23	712.459,23		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 da	36.067.172,94	600.000 ⁴	737.467,70 ⁵	137.467,70	35.329.705,24

¹ Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 14.09.2015 è stato approvato il ripiano del disavanzo relativo al riaccertamento straordinario dei residui (*extradeficit*) e, quindi, iscritta a bilancio la prima quota annuale a recupero del disavanzo medesimo. Con tale deliberazione è stata posta a carico del bilancio dell'esercizio 2015, la quota trentennale del disavanzo residuo di € 45.671.874,76, pari ad € 1.522.395,83 annua.

² Quota trentennale del disavanzo da riaccertamento straordinario, pari ad € 1.522.395,83 × 2 (anno 2018 e 2019).

³ Nell'anno 2016, in occasione del Rendiconto dell'esercizio 2015, l'Ente provvedeva a verificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 D.M. 2 aprile 2015, che il disavanzo fosse migliorato di un importo almeno pari alla quota annua, rispetto al disavanzo generato dal riaccertamento straordinario dei residui. A seguito di tale verifica risultava un disavanzo ordinario da ripianare in tre anni, secondo le modalità ordinarie di cui all'art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000, pari ad € 4.329.214,92, in quote non costanti:

⁴ Quota del disavanzo da PRFP, a decorrere dal 2019 per 15 anni, ovvero per la durata del Piano, € 36.067.172,94, in quote non costanti:



ripiantare con piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243 bis TUEL					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio	77.884.319,67	4.357.250,89	4.494.718,59	137.467,70	73.389.601,08

Si ritiene opportuno precisare che la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 4/2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015 e dell'art. 1, comma 814, della Legge n. 205 del 2017, ha determinato in sede di salvaguardia degli equilibri 2020, approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14.12.2020, il ripiano dell'*extradeficit* emerso a seguito dell'applicazione dei principi contenuti nella succitata sentenza, pari ad € 4.716.029,82, con peggioramento del disavanzo dell'esercizio 2020 e contestuale ripiano delle quote di finanziamento della restituzione del fondo di liquidità del DL 35/2013, come di seguito rappresentato:

Anno	<i>Maggior disavanzo da ripianare su esercizi 2020 - 2030</i>
2020	€ 394.359,58
2021	€ 407.654,47
2022	€ 421.397,75
2023	€ 435.604,56
2024	€ 450.290,54
2025	€ 465.471,83
2026	€ 481.165,18
2027	€ 497.387,84
2028	€ 514.157,69
2029	€ 531.493,18
2030	€ 117.047,20
TOTALE	€ 4.716.029,82

anno 2019 € 600.000,00 Quota interamente recuperata anno 2020 € 600.000,00 anno 2021 € 600.000,00 Dal 2022 fino alla fine del PRFP per ciascun anno € 3.115.197,54

⁵ Recupero di un maggiore disavanzo rispetto a quello programmato nel bilancio previsione 2019, ovvero della quota di € 600.000 di competenza 2019 e in più € 137.467,70, per un totale di € 737.467,70.



2.1 L'analisi dello stato di attuazione delle misure di risanamento adottate delle voci di entrata di bilancio

Gli **interventi strutturali**, previsti nel PRFP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/2018, posti in essere per il recupero del disavanzo, hanno iniziato a produrre sia sull'entrata che sulla spesa i seguenti effetti: quanto al potenziamento dei flussi di entrata l'Ente, oltre ad aver attivato, come previsto nel PRFP, la maggiorazione del sistema tariffario dei servizi a domanda individuale, dei diritti di istruttoria e/o di segreteria (prevedendo nuove tipologie), oltre che ulteriori aree di sosta a pagamento, ha dato avvio alla riorganizzazione dell'Ufficio Tributi.

Infatti, a seguito di attenta analisi e verifica delle caratteristiche e funzioni del gestionale in licenza presso il Comune, è stato rilevato che il *software* per i soli tributi c.d. maggiori, in possesso dell'ufficio, risultava obsoleto e che le banche dati non venivano correttamente aggiornate in tempo reale sia per inefficienze e disfunzioni del sistema informatico, sia per essere le stesse nella disponibilità di soggetti terzi (mediante *cloud* inaccessibile direttamente dagli operatori comunali).

Pertanto, si è proceduto all'acquisto della licenza d'uso di un **nuovo software** per la gestione dei tributi comunali maggiori e minori, mediante una piattaforma applicativa che consente una gestione più efficace delle entrate comunali determinando, contestualmente, una consistente riduzione della spesa dovuta agli affidamenti annuali di attività di supporto alla società detentrici del *software* (la vecchia banca dati consentiva la consultazione *solo* su base personale, mentre NON consentiva la consultazione per cespiti - *su base reale* -, di compiere incroci, di effettuare statistiche sulla riscossione, di aggiornare in tempo reale gli incassi e le posizioni contribuenti).

Si è proceduto, altresì:

- a) ad un primo tentativo di rimodulazione della struttura burocratica e riorganizzazione dei processi di lavoro all'interno dell'Ufficio Tributi, con implementazione di unità preposte allo stesso, con diversi profili professionali;
- b) all'avvio della formazione professionale del personale;
- c) alla revisione della regolamentazione comunale in materia tributaria.

Sono state poste in campo le prime azioni di miglioramento del sistema di riscossione coattiva attraverso la convenzione con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 29 del 18.6.2020, che ha prodotto l'emissione del ruolo coattivo riferito agli accertamenti IMU e Tares - annualità 2013.

L'Ente ha avviato, immediatamente dopo l'approvazione del PRFP e nel corso degli esercizi successivi, una consistente attività di controllo del dichiarato e di recupero base imponibile, che ha consentito l'emissione di:



- avvisi di accertamento per omesso versamento T.O.S.A.P. - PASSI CARRABILI per le annualità 2013 e 2014 (determinazione dirigenziale n. 4123/2018 e n. 4006/2019);
- avvisi di accertamento per omesso e parziale versamento IMU, TASI e TARI per le annualità 2014 e 2015 (determinazione dirigenziale n. 4018/2018, 3992/2019, 3993/2019, 3193/2020, 3194/2020 e 3243/2020);
- avvisi di pagamento TARI per omessi o parziali versamenti per le annualità 2016, 2017 e 2018 (determinazione dirigenziale n. 3994/2019).

Tuttavia, appare quantomeno opportuno evidenziare che, ad oggi, a causa della gravissima situazione di emergenza sanitaria in atto, l'azione detta non ha prodotto i considerevoli effetti che la descritta attività accertativa avrebbe potuto e dovuto produrre in termini di ripristino degli equilibri di liquidità dell'Ente.

L'Ente, inoltre, al fine di rendere effettiva la possibilità di effettuare attività di accertamento per le aree edificabili, ha ridefinito i valori delle stesse per gli accertamenti IMU con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 5.5.2020, adottata con i poteri del Consiglio Comunale.

L'Ente ha anche proceduto alla eliminazione dell'esenzione dal versamento della TOSAP per le occupazioni del mercato settimanale e per altre occupazioni temporanee operante sin dal 2002 per via della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12.3.2002. L'annullamento è stato effettuato con la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 4 del 4.2.2020 i cui effetti, tuttavia, nel 2020 non risultano visibili a causa dell'esenzione disposta normativamente per la pandemia da Covid-19. In ogni caso di seguito si riportano i dati di confronto 2019 e 2020 per le entrate tributarie.

descrizione	Anno 2019			
	Accert. Compet.	Incass. Compet.	Accert. Residui	Incass. c/residui
IMU abitazioni Principale (5100)	19.446,21	19.446,21	0,00	0,00
IMU altri immobili (5101)	13.274.524,01	12.869.162,98	919.215,91	769.556,57
TASI (1006)	4.801.985,80	4.517.154,55	160.760,93	160.760,93
TARI (10200 10206 10204 10208 7001)	17.941.916,19	11.495.572,60	21.361.324,30	1.691.935,15
TOSAP (6001)	413.565,85	391.841,65	492.252,14	0,00
Recupero TARI TARES (7002 e 12101)	266.324,19	55.585,94	3.830.416,75	432.134,73
recupero ICI/IMU ordinario (5102)	5.325.955,64	745,00	6.559.552,61	679.069,90

Descrizione	Anno 2020			
	Accert. Compet.	Incass. Compet.	Accert. Residui	Incass. c/residui
IMU-TASI (1010)	15.525.904,14	15.230.221,31		
IMU-TASI Ab. Principale (1011)	5.523,00	5.261,00		
IMU abitazioni Principale (5100)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMU altri immobili (5101)	2.072.113,34	2.072.113,34	692.369,44	542.710,10



TASI (1006)	0,00	0,00	284.861,32	109.021,57
TARI (10200 10206 10204 10208 7001)	17.775.340,62	0,00	25.532.809,78	2.041.684,79
TOSAP (6001)	367.111,04	366.594,58	513.976,34	0,00
Recupero TARI TARES (7002 e 12101)	0,00	0,00	3.609.020,27	126.112,83
recupero ICI/IMU ordinario (5102)	6.356.331,00	0,00	11.205.693,35	374.566,32

Ulteriori recuperi di entrata sono stati attivati con adeguamento delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e aggiornamento del costo di costruzione avvenuta con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 11 del 19.3.2020. Inoltre si è avviata l'attività ricognitiva preordinata ad attivare le procedure per il recupero degli oneri di urbanizzazione relativi alle annualità pregresse, garantiti da polizze fideiussorie non escusse.

Vi è stata, inoltre, la rivisitazione dei criteri di rateizzazione del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, nonché al corrispettivo per la monetizzazione delle aree a standard ex L.R. n. 33/2007 e L.R. n. 14/2009 con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 25 del 24.10.2019.

Ancora, con l'approvazione delle modifiche e la sostituzione del regolamento per l'assegnazione di aree destinate ad insediamenti produttivi nell'ambito del P.I.P., del 2014, adottate con deliberazione n. 19 del 04.5.2020 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, sono state attivate le procedure di richiesta delle somme a conguaglio.

Nelle varie voci di entrata, significativa risulta la pretesa creditoria vantata dall'Ente nei confronti di Italgas SPA le cui risultanze contabili ammontano ad € 26.649.636,55 come di seguito riassunte:

PERIODO		TIPOLOGIA ENTRATA			
dal	al	CANONE CONCESSIONE ART. 46 BIS, CO. 4 D.L. 159/2007	COSTI DI LOCALITA'	Incassi registrati	totale complessivo
01/01/2006	31/12/2006	€ 300.000,00	€ 1.083.397,00		€ 1.383.397,00
01/01/2007	31/12/2007	€ 300.000,00	€ 1.063.391,00		€ 1.363.391,00
01/01/2008	31/12/2008	€ 300.000,00	€ 1.070.994,00	-€ 20.000,00	€ 1.350.994,00
01/01/2009	31/12/2009	€ 300.000,00	€ 1.435.702,00	-€ 709.175,45	€ 1.026.526,55
01/01/2010	31/12/2010	€ 300.000,00	€ 1.656.848,00		€ 1.956.848,00
01/01/2011	31/12/2011	€ 300.000,00	€ 1.656.848,00		€ 1.956.848,00
01/01/2012	31/12/2012	€ 300.000,00	€ 1.656.848,00		€ 1.956.848,00
01/01/2013	31/12/2013	€ 300.000,00	€ 1.656.848,00		€ 1.956.848,00
01/01/2014	31/12/2014	€ 300.000,00	€ 1.656.848,00		€ 1.956.848,00
01/01/2015	31/12/2015	€ 300.000,00	€ 1.656.848,00		€ 1.956.848,00
01/01/2016	31/12/2016	€ 300.000,00	€ 1.656.848,00		€ 1.956.848,00
01/01/2017	31/12/2017	€ 300.000,00	€ 1.656.848,00		€ 1.956.848,00
01/01/2018	31/12/2018	€ 300.000,00	€ 1.656.848,00		€ 1.956.848,00
01/01/2019	31/12/2019	€ 300.000,00	€ 1.656.848,00		€ 1.956.848,00
01/01/2020	31/12/2020	€ 300.000,00	€ 1.656.848,00		€ 1.956.848,00
		€ 4.500.000,00	€ 22.878.812,00	-€ 729.175,45	€ 26.649.636,55

Lo stato del contenzioso con Italgas (civile e amministrativo) sulla base della relazione predisposta



dall'Avvocatura Comunale, con nota prot. n. 0002185 del 11.01.2021, allegata alla nota istruttoria alla corte dei conti prot. n. 0010047 del 30/01/2021 è di seguito così riassunto:

'La vertenza giudiziale con Italgas ha visto sin dal suo sorgere e vede all'attualità l'Ente patrocinato, in sede stragiudiziale e giudiziale, dall'Avvocatura Civica, con gli evidenti vantaggi patrimoniali per i bilanci dell'Ente che la gestione internalizzata ha comportato e comporta, in ragione della durata e dell'ampiezza del contenzioso in parola.

Tanto premesso deve dirsi che il contenzioso Comune di Andria c/ Italgas S.p.A. ha conosciuto un primo momento (in senso temporale) allorquando è sorto il problema della determinazione della data di scadenza della concessione.

In particolare, con il contratto pubblico rep. n. 3751 del 14 giugno 1973, e ss.mm.ii. Italgas S.p.A. aveva ottenuto dal Comune di Andria, a trattativa privata e in regime di privativa, la concessione trentennale del servizio pubblico di costruzione e gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, obbligandosi al pagamento di un canone concessorio annuo. La concorde volontà delle parti lo qualificò come non tacitamente rinnovabile (art. 12 contratto pubblico rep. n. 3751 del 14 giugno 1973).

Insorgeva controversia tra le parti sull'effettiva data di scadenza della concessione, controversia che era da entrambe le parti deferita a collegio arbitrale e risolta con lodo depositato in data 4 giugno 2004, reso esecutivo dal Tribunale di Trani in data 5 ottobre 2005 e successivamente passato in giudicato.

Sui due temi 1) della proprietà degli impianti e 2) della scadenza della concessione del servizio di distribuzione, oggetto di specifici quesiti, la concorde volontà delle parti, formalizzata nel lodo, si è mossa in modo distinto.

Sul tema 1) della proprietà degli impianti, ha decretato che "...Alla data di scadenza della concessione (31.12.2005) il Comune di Andria avrà diritto di acquisire in piena proprietà e senza alcun corrispettivo l'impianto di distribuzione del gas (c.d. rete) realizzato dalla Concessionaria in conformità alla specifica disciplina convenzionale quale risulta dall'art. 12, comma 2° dell'atto di concessione originario". Si aggiunga che, proprio in conseguenza di detto dictum, il Comune di Andria ha provveduto a trascrivere l'impianto di distribuzione a suo nome in forza del predetto titolo in data 9 marzo 2007 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Trani al n. 4241.

Sul tema 2) della scadenza della concessione del servizio di distribuzione del gas, ha stabilito soltanto la scadenza dell'affidamento compromesso in arbitri, fissandola al 31 dicembre 2005, e non ha disposto niente altro, lasciando quindi alle determinazioni del legislatore statale il tema delle eventuali e successive proroghe del servizio affidato.

In conseguenza delle statuizioni arbitrali e della evoluzione legislativa, medio tempore determinatasi nelle materie della proroga del servizio di distribuzione del gas e dell'aggiornamento del canone concessorio, il Comune di Andria, con determinazione dirigenziale n. 472 del 20 marzo 2009 riconosceva l'operatività della proroga del servizio di distribuzione del gas all'Italgas S.p.A., prevista dalla legge per quegli impianti che avessero beneficiato di finanziamenti pubblici per la metanizzazione del Mezzogiorno e aggiornava il canone di concessione, oltre che invocare il rimborso dei c.d. costi di località, a causa della proprietà dell'impianto.

Da tale determinazione sono scaturite due, distinte tipologie di contenzioso, uno amministrativo e uno civile.

a) Contenzioso amministrativo

La determinazione n. 472 del 20 marzo 2009 è stata impugnata dall'Italgas S.p.A. davanti al TAR Puglia – Bari con il ricorso n. 892/2009 R.G. La lite fu decisa con la sentenza n. 575/2012, depositata il 20 marzo 2012, che lo accolse in parte qua. Di seguito, quella sentenza fu appellata dal Comune di Andria con il ricorso n. 3118/2012 R.G. L'appello fu accolto con la sentenza n. 235/2013, depositata il 16 gennaio 2013, con la declaratoria di difetto di



giurisdizione. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato è insorta l'Italgas S.p.A. che ha promosso un ricorso per cassazione ex artt. 91 e 110 c.p.a. e un ricorso per revocazione ex art. 106 c.p.a.

Il ricorso per cassazione ex artt. 91 e 110 c.p.a. avente il n. 9485/2013 R.G. è stato accolto con la sentenza n. 13881/2014, depositata il 18 giugno 2014, che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando per l'esame del merito della lite.

Viceversa il ricorso per revocazione ex art. 106 c.p.a. avente il n. 2729/2013 R.G. è stato respinto con la sentenza n. 3822/2014, depositata il 17 luglio 2014.

Si deve considerare che, riassunta la lite dinanzi alla Sezione Quinta del Consiglio di Stato (lite nr. 3118/2015 R.G.), questa è stata decisa con la sentenza n. 869/2015 depositata in segreteria il 23 febbraio 2015 e non notificata, a sua volta impugnata con ricorso per revocazione dinanzi al Consiglio di Stato e con ricorso per motivi di giurisdizione dinanzi alle SS.UU.CC. della Suprema Corte. Entrambi i giudizi sono stati decisi in punto di rito con esiti negativi per l'Ente.

Si badi questo soltanto per stabilire che il Giudice competente a vagliare la legittimità della determinazione dirigenziale n. 472 del 20 marzo 2009 è il Giudice Amministrativo.

Italgas S.p.A. ha impugnato inoltre dinanzi al Giudice Amministrativo Pugliese tutte le determinazioni di accertamento annuo dei crediti comunali, senza domanda cautelare.

La determinazione n. 4952 del 30 novembre 2011, con la quale sono state accertate le somme per le annualità 2006-2011 è stata confermata come legittima dal TAR Puglia con la sentenza n. 367/2018 del 17 marzo 2018.

Le altre liti sono semplicemente pendenti ed in attesa di fissazione dell'udienza di merito.

b) Contenzioso civile

Con riferimento alle somme dovute dall'Italgas S.p.A. a titolo di canone concessorio aggiornato e di rimborso dei c.d. costi di località, il Comune di Andria ha promosso plurimi giudizi civili dinanzi al Tribunale di Andria per il loro recupero.

Nel dettaglio, limitatamente alla annualità 2008, ha promosso la lite ex art. 702 bis c.p.c. avente il n. 11886/2010 R.G., accolta con l'ordinanza n. 360/2011, depositata il 28 luglio 2011. Il provvedimento ha condannato l'Italgas S.p.A. a pagare quanto invocato (€ 700.000,00 più interessi) e la somma è stata puntualmente bonificata a favore del Comune di Andria.

L'ordinanza è stata tuttavia appellata dinanzi alla Corte di Appello di Bari – Sezione Seconda, con la lite n. 1463/2011 R.G., che è stata definita con la sentenza n. 928/2015, depositata il 26 ottobre 2016.

Detta sentenza è stata a sua volta gravata dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ove pende giudizio in attesa di fissazione dell'udienza di merito.

Il Comune di Andria ha inoltre promosso, sulla scorta delle determinazioni di accertamento non seguite dal pagamento da parte dell'Italgas S.p.A., le annualità 2006 – 2011, con la lite ex art. 702 bis c.p.c. avente il n. 648/2012 R.G., per recuperare la somma dovuta a titolo di aggiornamento del canone concessorio. In tale giudizio, è stata depositata in data 8 aprile 2013 una ordinanza di rigetto della istanza di sospensione del giudizio in attesa della decisione del giudice amministrativo, avanzata dalla Italgas S.p.A., di poi appellata davanti alla Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione con la lite n. 804/2013 R.G.

Parimenti, il Comune di Andria ha promosso, sempre per le annualità 2006 – 2011, la lite ex art. 702 bis c.p.c. avente il n. 647/2012 R.G., per recuperare la somma dovuta a titolo di rimborso dei c.d. costi di località. Anche in tale giudizio, è stata depositata in data 8 aprile 2013 una ordinanza di rigetto della istanza di sospensione del giudizio in



attesa della decisione del giudice amministrativo, avanzata dalla Italgas S.p.A., di poi appellata davanti alla Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione con la lite n. 805/2013 R.G.

In entrambi i casi, la Corte di Appello di Bari – Seconda Sezione Civile, con due fondamentali pronunce sul tema, rispettivamente la sentenza n. 876/2017, depositata l'11 luglio 2017 e la sentenza n. 991/2017, depositata il 3 agosto 2017, ha dato ragione al Comune di Andria, rigettandoli.

I relativi giudizi sono in corso in corso.

Il Comune di Andria ha azionato il recupero delle somme dovute per entrambe le voci per le annualità 2012 e 2013, per le quali l'Avvocatura Comunale ha incardinato i giudizi corrispondenti (rispettivamente la lite n. 2828/2016 R.G. e la lite n. 2827/2016 R.G.) ove si è avuto il giuramento del CTU, come invocato dal Comune di Andria.

Residuano le azioni pendenti dinanzi al Tribunale di Trani e relative alle annualità 2017 e 2018, avviate da Italgas con domande di accertamento negativo.

Residuano le annualità 2019 e 2002 in corso di formalizzazione legale da parte dell'Avvocatura scrivente.

Allo stato attuale pendono i seguenti giudizi con l'Italgas S.p.A.:

- 1) n. 2 giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione;
- 2) n. 6 giudizi dinanzi al Tribunale di Trani;
- 3) n. 1 giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari;
- 4) n. 7 giudizi dinanzi al TAR Puglia – Bari.

Le sentenze pronunciate nel contenzioso con l'Italgas S.p.A. sono così ripartibili:

- n. 6 sentenze favorevoli al Comune di Andria;
- n. 7 sentenze favorevoli all'Italgas S.p.A.

c) Attività transattiva

A fronte di tale esteso contenzioso, i cui tempi dettati dai tempi della giustizia non si conciliano con i tempi della contabilità comunale, si rammenta che sono stati esperiti plurimi tentativi di bonario componimento c.d. "tombati" tra le parti, volti a definire le note pendenze pluriennali.

Da ultimo in ordine di tempo, per iniziativa della Gestione Commissariale e con gli auspici del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Mario Turco, avente la delega per le attività produttive, si sono tenuti plurimi incontri nel periodo giugno-agosto 2020, con l'assistenza dell'Avvocatura scrivente, al termine dei quali la Società si riservava una valutazione sulla proposta ricevuta.

Non risultano alla data odierna comunicati intendimenti societari concludenti.

Ne consegue che allo stato la parola è ancora ai giudici.

d) Ammontare dei crediti e modalità di contabilizzazione degli stessi.


I crediti vantati dal Comune di Andria per i titoli anzidetti nei confronti della Italgas Reti S.p.A. (già Italgas S.p.A.), ed azionati legalmente dall'Avvocatura scrivente, sono quelli accertati dal competente Ufficio Comunale con le determinazioni annuali.

In esse quei crediti risultano essere qualificati quali "crediti di dubbia esigibilità".

La collocazione contabile, come da ultimo accertata con le determinazioni dirigenziali n. 3065 e 3070 del 22/12/2020, anche per l'annualità 2020, merita una doverosa riflessione per effetto dei notevoli benefici in termini di maggiore liquidità laddove dovesse concretizzarsi l'ipotesi di accordo transattivo



proposto, riferito al contenzioso in essere su riepilogato. Peraltro la “prudenziale” totale svalutazione dell’entrata nel relativo fondo rischi, determinerebbe effetti positivi indipendentemente dall’importo oggetto dell’accordo.



2.2 L'analisi dello stato di attuazione delle misure di risanamento adottate delle voci di spesa di bilancio

In relazione alle misure di riduzione e razionalizzazione della spesa poste in essere, l'Ente, a seguito dell'acclarata situazione di squilibrio finanziario, ha proceduto ad una rivisitazione della spesa in termini di contenimento e ridimensionamento rispetto alle annualità precedenti in alcuni casi già a partire dall'annualità 2018 (tra cui la riduzione della spesa per il funzionamento degli organi istituzionali, della spesa del personale, della quota a cofinanziamento del Piano sociale di zona, etc....).

L'Ente ha dato impulso all'attivazione di ulteriori misure di risanamento con riferimento alla Società *in house* Andria Multiservice S.P.A., attraverso *la revisione del modello organizzativo e gestionale della società e la definizione delle linee guida necessarie per la predisposizione del nuovo piano industriale, nonché la definizione degli obiettivi strategici e operativi e delle politiche gestionali e di controllo analogo con la Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 22/5/2020*. Gli obiettivi stabiliti sono:

1. generale rispetto delle norme di finanza pubblica;
2. obiettivi gestionali dei servizi secondo parametri qualitativi e quantitativi, anche mediante monitoraggio, almeno con cadenza semestrale, del budget economico-finanziario, con contestuale trasmissione della situazione economico-patrimoniale infrannuale al Comune di Andria;
3. contenimento significativo della spesa di personale, valutando anche: la riduzione del ricorso al lavoro straordinario o la razionalizzazione dei servizi in pronta reperibilità, pure mediante ridefinizione dell'organigramma e funzionigramma; blocco del turn over a seguito di collocamenti a riposo;
4. rispetto del Codice dei contratti pubblici, con monitoraggio semestrale degli affidamenti effettuati tramite il mercato elettronico MePA e/o altre modalità previste dalla vigente normativa di settore;
5. adozione di provvedimenti gestionali finalizzati ad eliminare sacche di inefficienza e di scarsa produttività e a ridurre i costi aziendali, con un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse a disposizione, nel pieno rispetto delle misure correttive previste, a riguardo, nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ex art. 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018;
6. adozione di provvedimenti gestionali finalizzati a conformare l'agere amministrativo alle vigenti normative in materia di trasparenza e anticorruzione.

Con riferimento alle misure di risanamento, l'Ente, in relazione agli affidamenti di beni e servizi alla predetta Società *in house*, oltre alle misure di contenimento già previste nell'*Allegato 11* al PRFP, ha effettuato, a seguito di una attenta attività di verifica non disgiunta da valutazioni sul mantenimento della efficienza dei servizi, una ulteriore riduzione per un importo di € 800.000,00 dei contratti di affidamento dei servizi, pur mantenendo un livello occupazionale e uno *standard* accettabili nei servizi erogati.

A seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione si è ritenuto rideterminare le misure di contenimento della spesa di affidamento dei contratti di servizio alla Società *in house*, a decorrere dall'anno 2021, prevedendo una **minore riduzione** rispetto a quella prevista per l'anno 2020, fissandola in € 600.000,00, in luogo dei succitati € 800.000,00. Ciò anche in conseguenza della crisi sanitaria e della



conseguente congiuntura economica negativa. Tuttavia essa dovrà consentire una più efficace riorganizzazione dei servizi affidati anche alla luce delle modifiche normative in corso.

Inoltre si è proceduto alla modifica dello *Statuto e del Piano Industriale della Società - in house - Andria Multiservice Spa*, con l'ampliamento dell'oggetto sociale, nel quale è stata inserita la possibilità di gestione del servizio parcheggi a pagamento, oggi affidato in appalto a terzi, ciò per effetto della deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 53 del 17.9.2020. L'Ente ha previsto ulteriormente la possibilità di affidare alla medesima società in house il servizio di supporto e gestione alle attività di accertamento e riscossione dei tributi minori, ora canone di concessione patrimoniale, con effetti benefici sia sulla liquidità della società che delle maggiori entrate per l'Ente comunale.


Sono state attivate le procedure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente, quali:

- a) esercizio del diritto di recesso, ex art. 11 dello statuto sociale dalla Agenzia per l'Occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina società consortile a responsabilità limitata, a decorrere dal 2021 con una riduzione della spesa corrente annua pari ad € 149.420,00, derivante dalla quota annuale dovuta, ciò con deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 del 26.6.2020, assunta con i poteri del Consiglio Comunale;
- b) cessione quota di partecipazione del capitale sociale della società Gruppo Azione Locale Murgia degli Svevi Srl di proprietà del Comune di Andria, in favore del socio di maggioranza – Consorzio Italiano per il Biologico Srl (Ci.Bi.) - nell'esercizio del diritto di prelazione (art. 5 statuto sociale), avviata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2020 e accertamento dell'entrata di € 43.690,97 con determinazione n. 2961/2020.

L'Ente ha dettato gli indirizzi tesi all'avvio delle procedure per la concessione a terzi dei servizi di Asilo Nido Comunale, per la durata di cinque anni scolastici, a partire dall'anno scolastico 2021/2022 (già per l'annualità 2020 l'ente ha conseguito un alleggerimento della spesa corrente per acquisto di beni e servizi). Con riferimento alla spesa del personale, è stata prevista la ricollocazione delle risorse su altri servizi carenti (tra cui servizi sociali, demografici, segreteria generale, suap e ragioneria), come da deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 21 del 7.5.2020.

L'intervento della nuova Amministrazione ha però aperto una doverosa riflessione sui servizi erogati e sulle loro modalità di gestione. Ciò consentirà di valutare gli effetti di mantenimento del servizio anche in un'ottica di gestione diretta, puntando, comunque, a costi compatibili con la sostenibilità di bilancio e del piano, come rimodulato, dell'Ente.

L'Ente, stante la necessità di razionalizzare la spesa, aggravata dalla situazione straordinaria connessa alla crisi sanitaria ed economica, ha ritenuto di avvalersi della possibilità di rinegoziare i mutui e prestiti accessi con la Cassa Depositi e Prestiti. Infatti la Cassa Depositi e Prestiti, nel 2020, ha messo in campo la più vasta operazione di rinegoziazione dei mutui, con un piano di intervento di sostegno agli enti territoriali, al fine di liberare risorse finanziarie per far fronte alle tensioni economico-finanziarie di



bilancio indotte dall'emergenza sanitaria. Gli obiettivi dell'operazione sono stati quelli di favorire il conseguimento di:

- Proporre agli enti una misura straordinaria in un contesto inatteso. La misura adottata da CDP è stata ideata, strutturata e proposta con tempestività e reattività commisurate al rapido emergere dei nuovi fabbisogni sul territorio connessi con l'emergenza epidemiologica;
- Generare un significativo impatto sul bilancio 2020 degli enti. La riduzione della quota capitale 2020 ha consentito, infatti, di liberare risorse in un momento di tensione generata dall'effetto combinato dell'espansione delle spese connesse all'emergenza epidemiologica e della contestuale contrazione delle entrate di natura tributaria;
- Offrire uno strumento di gestione attiva del debito in essere con CDP. La rimodulazione del profilo di rimborso dei prestiti per capitale e interessi ha permesso un generalizzato allungamento della durata dei prestiti originari, con riduzione dell'importo delle rate dal 2021.

Con Circolare n. 1300 del 23.4.2020 della CDP sono state definite le condizioni, i termini e le modalità di attuazione della rinegoziazione dei prestiti. L'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 26.5.2020 ha aderito alla rinegoziazione dei mutui in essere. L'operazione di rinegoziazione ha comportato la riduzione della rata complessiva fino al 2037 a fronte di un incremento negli anni successivi. Nel 2020 la rata si è ridotta di un importo pari a € 2.042.172,00, mentre per gli esercizi 2021 e successivi la rata annua si è ridotta di € 573.671,00 annui. La rinegoziazione comporta, altresì, una riduzione delle quote capitali da pagare nel 2020 (pari a € 2.010.860,00) e nel 2021 (pari a € 555.213,00).

Inoltre con l'articolo 112 del Decreto Legge del 17.3.2020, n. 18, convertito in Legge del 24 aprile 2020, n. 27, è stata disposta la sospensione del pagamento della quota capitale in scadenza nell'anno 2020 dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. agli Enti Locali, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendone il differimento all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale. Pertanto dal 1.1.2020 il debito residuo dei mutui MEF ammonta ad € 1.143.846,69. L'importo complessivo della quota capitale, in scadenza nell'anno 2020, ammontante ad € 643.407,35 verrà pertanto pagata nell'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del relativo piano d'ammortamento.

Per ciò che concerne la riduzione della spesa di funzionamento degli Organi Istituzionali, si è, sin dall'avvio della vigenza del PRFP, operata una riduzione delle spese per gettoni di presenza dei Consiglieri e per indennità di carica di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio. E' intenzione dell'Amministrazione mantenere immutate le deliberate riduzioni delle misure delle indennità e dei gettoni per tutta la durata del Piano di Riequilibrio.



3. L'analisi dell'andamento del ripiano del disavanzo di amministrazione tra "vecchio PRFP" e "PRFP rimodulato"

Così come rappresentato dalla deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti secondo cui "Il decorso del tempo incide, come già ricordato, anche per la possibile mutevolezza della situazione sostanziale finanziaria rappresentata nell'originaria formulazione del piano.

Circa la possibile evoluzione, anche fisiologica, delle condizioni di equilibrio e del processo di risanamento, le Sezioni riunite in speciale composizione hanno evidenziato la necessità di una valutazione "dinamica dei profili contabili che sostengono il piano" (sentenze nn. 8/2018, 2/2015, 34/2014). Tale criterio di dinamicità vuole rendere conto della possibilità che, nelle more delle valutazioni istruttorie della Commissione e della decisione della Sezione regionale, possono intervenire variazioni – che si riflettono sulla situazione di squilibrio originariamente rappresentata dall'Ente – idonee a determinare un miglioramento, o un peggioramento, della stessa e, quindi, un adattamento del percorso di riequilibrio. Detto adattamento, tuttavia, si ritiene non possa esorbitare dalla prospettiva breve dell'esercizio finanziario nel quale sono state rilevate le condizioni per ricorrere al piano.

Tali variabili, a titolo esemplificativo, possono conseguire dall'approvazione del rendiconto, ovvero da errori di previsione nella manovra di bilancio, o dall'emersione di passività ulteriori diverse da quelle che dovevano obbligatoriamente essere rilevate in sede di presentazione. Anche la conclusione di onerosi contenziosi o eventi straordinari che operano esenzioni di una parte dell'imponibile generano situazioni suscettibili di cambiare, oggettivamente, la sostenibilità del piano di risanamento", la ricognizione delle passività dell'Ente, richiesto dall'art. 243-bis, co. 6, lett. b) che testualmente recita «la puntuale ricognizione con esatta quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e degli eventuali debiti fuori bilancio», ha comportato necessariamente la revisione del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto precedente a quello di ricorso alla procedura di riequilibrio, come di seguito rappresentato:

€ 43.703.742,58

(totale passività rideterminate alla data di rimodulazione del piano)

€ 58.236.869,21

(totale degli impegni del Titolo I del rendiconto di gestione al 31/12/2017)

La percentuale calcolata è risultata pari al 75% rispetto a quella del piano originale pari al 62%. Ciò comporta che la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale viene **rideterminata in anni 20 anziché 15** come stabilito dall'iniziale piano ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 e smi.



La rideterminazione delle passività da ripianare è di € 43.703.742,58 come di seguito rappresentato:

PASSIVITA' DA RIPIANARE	PRPF iniziale	PRPF rimodulato
<i>Disavanzo presunto della gestione di competenza al 31/12/2018</i>	€ 5.506.551,74	€ 5.506.551,74
<i>Debiti fuori bilancio totali</i>	€ 4.681.295,20	€ 14.117.724,84
<i>Recupero FCDE in base a metodo analitico 2017</i>	€ 9.754.821,71	€ 9.754.821,71
<i>Cancellazione di residui al netto del FCDE</i>	€ 3.452.502,62	€ 3.452.502,62
<i>Fondo rischi e oneri</i>	€ 10.777.887,00	€ 8.978.027,00
<i>Disavanzo a tre anni dichiarato nel 2016 - quota non recuperata 2018</i>	€ 1.894.114,67	€ 1.894.114,67
TOTALE DISAVANZO	€ 36.067.172,94	€ 43.703.742,58

Si evidenzia che il differenziale delle citate passività ammonta ad € 7.636.569,64 rappresentato dalla somma algebrica delle seguenti somme:

A) maggiore accantonamento per debiti e passività potenziali per € 9.436.429,64 che di seguito si riportano:

SETTORE/SERVIZIO	PASSIVITA' POTENZIALI/ DEBITI	ANNOTAZIONI
Servizio Risorse Umane	43.523,65	Allegato 4 del PRFP iniziale aggiornate con nota di riscontro esame istruttorio delibera corte conti n. 101/PRSP/2020 annotata al prot. n. 0010047 del 30/01/2021 e suoi allegati.
Servizio Attività Produttive, Mercati, Fiere, Agricoltura, SUAP	38.507,76	
Comando Polizia Locale – Protezione Civile	118.357,20	
Servizi Demografici	157,32	
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio	1.006.615,56	
Servizio Tributi	2.613,86	
Servizio Cultura e Turismo	27.649,02	
Servizio Marketing	6.919,57	
Servizio Avvocatura	253.000,00	



UNIONE ARO2 BT gestione servizio ciclo integrato rifiuti. Tale importo deriva dal disallineamento risalente al periodo 2014-2019 tra le scritture contabili dell'Unione ARO 2BT e i residui passivi presenti in contabilità dell'Ente alla data del 31/12/2019. Si fa presente che trattandosi di maggiori costi del servizio igiene urbana la loro copertura è imputabile totalmente o parzialmente alla TARI nei cui PEF del servizio igiene urbana non risultano annoverati nelle annualità di riferimento	6.961.457,77	
Settore 3 prot. n. 0102417 – fatture HERACOMM SRL – Interessi di mora – emissioni fino al 31/10/2018	150.810,93	
Settore 6 prot. n. 0102485 – Indennità di risultato DIRIGENTI*	780.105,00	
Polizia Municipale prot. n. 0102163 del 13/11/2018 – Garage Italia di Visaggio Fsco	46.712,00	
TOTALE	9.436.429,64	

B) minore accantonamento per passività potenziali da fondo contenzioso per € 1.799.860,00 derivante dalla revisione della probabilità di soccombenza del giudizio R.G. n. 91000134/2011 (Impregilo S.p.A. c/Comune), pendente dinanzi al Tribunale Civile di Trani, come risulta dalla comunicazione dell'avvocato difensore dell'Ente (Prof. Avv. V. Caputi Jambrenghi), con un minore accantonamento.

L'ammontare delle sopra evidenziate passività da ripianare (*di cui alcune da sottoporre a verifica di effettiva consistenza) è ulteriormente appesantito dalla necessità di garantire il rispetto del nuovo principio costituzionale sancito dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 4/2020, attraverso il ripiano dell'*extradeficit* pari ad € 4.716.029,82, che produce un peggioramento del disavanzo complessivo e contestuale ripiano delle quote di finanziamento della restituzione del fondo di liquidità del DL 35/2013, come in precedenza riportato.



3.1 Il confronto dei disavanzi di amministrazione generati dalla gestione del bilancio del Comune di Andria e la loro descrizione

L'andamento del disavanzo totale del piano iniziale rispetto a quello rimodulato è di seguito rappresentato:

	TOTALE DISAVANZO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PRFP 2018-32 iniziale	77.884.319,67	2.234.855,06	4.357.250,89	2.122.395,83	2.122.395,83	4.637.593,37	4.637.593,37	4.637.593,37	4.637.593,37
PRFP 2018-37 rimodulato	90.236.919,13	2.234.855,06	4.357.250,89	2.516.755,41	2.530.050,30	4.562.777,49	4.576.984,30	4.591.670,28	4.606.851,57
<i>differenza</i>		0,00	0,00	-394.359,58	-407.654,47	74.815,88	60.609,07	45.923,09	30.741,80

	TOTALE DISAVANZO	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PRFP 2018-32 iniziale	77.884.319,67	4.637.593,37	4.637.593,37	4.637.593,37	4.637.593,37	4.637.593,37	4.637.593,37	4.637.593,37
PRFP 2018-37 rimodulato	90.236.919,13	4.622.544,92	4.638.767,58	4.655.537,43	4.672.872,92	4.258.426,94	4.141.379,74	4.141.379,74
<i>differenza</i>		15.048,45	-1.174,21	-17.944,06	-35.279,55	379.166,43	496.213,63	496.213,63

	TOTALE DISAVANZO	2033	2034	2035	2036	2037	Dopo rimodulazione sino al 2044	Recupero totale
PRFP 2018-32 iniziale	77.884.319,67	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83	10.656.770,81	0,00
PRFP 2018-37 rimodulato	90.236.919,13	4.141.379,74	4.141.379,74	4.141.379,74	4.141.379,74	4.141.379,74	10.656.770,81	0,00
<i>differenza</i>		-2.618.983,91	-2.618.983,91	-2.618.983,91	-2.618.983,91	-2.618.983,91	0,00	0,00




3.2 La programmazione del ripiano del nuovo disavanzo di amministrazione del PRFP rimodulato

L'andamento dei singoli disavanzi nel piano rimodulato in 20 anni è il seguente:

Natura del disavanzo	disavanzo al 31/12/2018	2018 non recuperato	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015	41.104.687,50	1.522.395,83	3.044.791,66	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro a tre anni	712.459,23	712.459,23	712.459,23	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Disavanzo da PRPF art. 243 bis TUEL	36.067.172,94	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2.141.698,31	2.141.698,31	2.141.698,31	2.141.698,31
Disavanzo da rimodulazione 243 (2018-2037)	7.636.569,64	=====	=====	=====	=====	477.285,60	477.285,60	477.285,60	477.285,60
disavanzo da FAL DL 35/2013 dal 2020	4.716.029,82	=====	=====	394.359,58	407.654,47	421.397,75	435.604,56	450.290,54	465.471,83
totale	90.236.919,13	2.234.855,06	4.357.250,89	2.516.755,41	2.530.050,30	4.562.777,49	4.576.984,30	4.591.670,28	4.606.851,57

Natura del disavanzo	disavanzo al 31/12/2018	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015	41.104.687,50	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro a tre anni	712.459,23	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Disavanzo da PRPF art. 243	36.067.172,94	2.141.698,31	2.141.698,31	2.141.698,31	2.141.698,31	2.141.698,31	2.141.698,31	2.141.698,31



<i>bis</i> TUEL								
Disavanzo da rimodulazione 243 (2018- 2037)	7.636.569,64	477.285,60	477.285,60	477.285,60	477.285,60	477.285,60	477.285,60	477.285,60
disavanzo da FAL DL 35/2013 dal 2020	4.716.029,82	481.165,18	497.387,84	514.157,69	531.493,18	117.047,20	=====	=====
totale	90.236.919,13	4.622.544,92	4.638.767,58	4.655.537,43	4.672.872,92	4.258.426,94	4.141.379,74	4.141.379,74

Natura del disavanzo	disavanzo al 31/12/2018	2033	2034	2035	2036	2037
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015	41.104.687,50	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83	1.522.395,83
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro a tre anni	712.459,23	=====	=====	=====	=====	=====
Disavanzo da PRPF art. 243 <i>bis</i> TUEL	36.067.172,94	2.141.698,31	2.141.698,31	2.141.698,31	2.141.698,31	2.141.698,31
Disavanzo da rimodulazione 243 (2018- 2037)	7.636.569,64	477.285,60	477.285,60	477.285,60	477.285,60	477.285,60
disavanzo da FAL DL 35/2013 dal 2020	4.716.029,82	=====	=====	=====	=====	=====
totale	90.236.919,13	4.141.379,74	4.141.379,74	4.141.379,74	4.141.379,74	4.141.379,74



3.3 L'analisi del ripiano del c.d. disavanzo "target"

Di seguito si rappresentano i disavanzi "target" da raggiungere nel periodo dal 2020 al 2037:

Natura del disavanzo	disavanzo al 31/12/2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015	41.104.687,50	0,00	38.059.895,84	36.537.500,01	35.015.104,18	33.492.708,35	31.970.312,52	30.447.916,69	28.925.520,86
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro a tre anni	712.459,23	===	===	===	===	===	===	===	===
Disavanzo da PRPF art. 243 bis TUEL	36.067.172,94	0,00	35.467.172,94	34.867.172,94	34.267.172,94	32.125.474,63	29.983.776,32	27.842.078,01	25.700.379,70
Disavanzo da rimodulazione 243 (2018-2037)	7.636.569,64	0,00	0,00	7.636.569,64	7.636.569,64	7.159.284,04	6.681.998,44	6.204.712,84	5.727.427,24
disavanzo da FAL DL 35/2013 dal 2020	4.716.029,82	0,00	0,00	4.321.670,24	3.914.015,77	3.492.618,02	3.057.013,46	2.606.722,92	2.141.251,09
totale	90.236.919,13	0,00	73.527.068,78	83.362.912,83	80.832.862,53	76.270.085,04	71.693.100,74	67.101.430,46	62.494.578,89

Natura del disavanzo	disavanzo al 31/12/2018	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015	41.104.687,50	27.403.125,03	25.880.729,20	24.358.333,37	22.835.937,54	21.313.541,71	19.791.145,88	18.268.750,05
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro a tre anni	712.459,23							
Disavanzo da PRPF art. 243 bis TUEL	36.067.172,94	23.558.681,39	21.416.983,08	19.275.284,77	17.133.586,46	14.991.888,15	12.850.189,84	10.708.491,53
Disavanzo da rimodulazione 243 (2018-2037)	7.636.569,64	5.250.141,64	4.772.856,04	4.295.570,44	3.818.284,84	3.340.999,24	2.863.713,64	2.386.428,04



disavanzo da FAL DL 35/2013 dal 2020	4.716.029,82	1.660.085,91	1.162.698,07	648.540,38	117.047,20	0,00	0,00	0,00
totale	90.236.919,13	57.872.033,97	53.233.266,39	48.577.728,96	43.904.856,04	39.646.429,10	35.505.049,36	31.363.669,62

Natura del disavanzo	disavanzo al 31/12/2018	2033	2034	2035	2036	2037
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015	41.104.687,50	16.746.354,22	15.223.958,39	13.701.562,56	12.179.166,73	10.656.770,90
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2016 da ripianare con piano di rientro a tre anni	712.459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da PRPF art. 243 bis TUEL	36.067.172,94	8.566.793,22	6.425.094,91	4.283.396,60	2.141.698,29	0,00
Disavanzo da rimodulazione 243 (2018- 2037)	7.636.569,64	1.909.142,44	1.431.856,84	954.571,24	477.285,64	0,00
disavanzo da FAL DL 35/2013 dal 2020	4.716.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	90.236.919,13	27.222.289,88	23.080.910,14	18.939.530,40	14.798.150,66	10.656.770,90



4. La revisione dei criteri di razionalizzazione delle spese del personale

L'impostazione dell'originario PRFP 2018-2032, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/2018, prevedeva una rivisitazione della spesa di personale che teneva conto "delle cessazioni certe, in base alla vigente normativa pensionistica, del personale in servizio, prevedendo una percentuale di turn-over pari al 33% al fine di consentire, in un contesto di complessiva riduzione dell'organico delle qualifiche più basse, l'inserimento di personale qualificato (circa 40 unità di personale delle Categorie C e D) in grado di superare le sfide future che ogni efficiente Pubblica Amministrazione si troverà necessariamente ad affrontare". Pertanto, l'analisi della spesa del personale del Comune di Andria inerente al periodo 2019-2028 evidenziava che, a fronte di n. 162 cessazioni per pensionamento, ai sensi della disciplina "Monti-Fornero", derivava una riduzione di spesa complessiva pari ad € 12.902.350,66 calcolata al netto di una previsione assunzionale del 33% del costo complessivo annuo dei cessati.

Tuttavia, l'introduzione di nuove disposizioni per accedere alla pensione anticipata, in vigore dal 1° gennaio 2019, tramite il c.d. sistema "Quota 100", come disciplinato dal D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, nonché la modifica significativa della normativa in materia di assunzioni negli enti locali, il cui impianto generale ha subito radicali mutamenti di impostazione, prevedendo il superamento delle regole fondate sul c.d. *turn over* e l'introduzione di un sistema basato, diversamente, sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, a seguito dell'entrata in vigore di provvedimenti legislativi e ministeriali, adottati in attuazione del D.Lgs. n. 75/2017 (c.d. Decreto Madia), hanno comportato la necessità di prevedere una revisione sostanziale delle misure di razionalizzazione della spesa di personale.

Difatti, l'ormai cronica carenza di figure professionali, di diverse categorie e profili professionali, oltre che di figure dirigenziali, impone una programmazione dei fabbisogni di personale, per gli anni futuri, che sia in grado di garantire ogni possibile intervento teso ad assicurare il mantenimento dei servizi essenziali per la collettività locale, in un momento di oggettiva difficoltà del tessuto economico e produttivo, che richiede di valorizzare la funzione sociale del Comune, oggi più che mai, specie a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.

Del resto, la mole poderosa, oltre che la complessità di misure di risanamento previste nel Piano di riequilibrio, richiede necessariamente una dotazione organica nutrita nel numero e altamente qualificata tale da porre in essere le attività necessarie a ristabilire l'equilibrio finanziario a cui tende lo strumento previsto dall'art. 243 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000, comportando, di conseguenza, l'obbligatorio superamento del parametro del 33% del costo complessivo annuo dei cessati, in relazione alla previsione assunzionali.



Pertanto, l'andamento della spesa di personale, a seguito della revisione del PRFP, dovrà tener conto di tutta una serie di fattori, di seguito meglio elencati:

- la disciplina contenuta nell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, oltre che del D.M. 17 marzo 2020;
- il superamento del *turn over* in favore di capacità assunzionali basate sul rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, al netto del FCDE. Le stesse, infatti, sono oggi determinate in relazione a specifici valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna differenziazione tra le diverse modalità di reclutamento e la diversa natura del rapporto: concorso, mobilità, tempo indeterminato, etc) al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- il maggiore costo derivante dai rinnovi contrattuali, per il triennio 2019/2021, stimabili nel 3,2% del monte salari 2018;
- il superamento della neutralità finanziaria della mobilità volontaria, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, così come introdotta dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012 "Spending review";
- le deroghe sulla determinazione delle capacità assunzionali, introdotte, da ultimo, dal D.L. n. 104/2020, in relazione alle quali, le assunzioni etero finanziate, ex art. 57, comma 3 *septies*, del D.L. "Agosto", convertito dalla Legge n. 126/2020, a decorrere dal 2021, vanno in deroga alla spesa del personale ed i relativi trasferimenti in deroga alle entrate correnti;
- le deroghe sulla determinazione delle capacità assunzionali, previste dalla Legge di bilancio 2021, n. 178/2020, in relazione alle assunzioni:
 - a) finanziate, a tempo indeterminato di assistenti sociali nel rispetto del rapporto 1/5000 o 1/4000;
 - b) a tempo determinato di assistenti sociali finanziate dal fondo povertà, in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili;
 - c) a tempo determinato per un anno e a tempo parziale, di tecnici, per il c.d. superbonus;
 - d) a tempo determinato di personale di vigilanza, in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili;
 - e) finanziate, a tempo determinato di personale di vigilanza per i programmi c.d. sicurezza;
 - f) di personale esperto di politiche di coesione.

In particolare, l'impostazione data alla nuova rimodulazione delle spese assunzionali, finalizzata alla ricostituzione di una adeguata organizzazione, si basa sui seguenti criteri:


- a) per il periodo dal 2021 al 2023, la spesa del personale riferita alla programmazione delle nuove assunzioni è definita secondo il criterio previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 e dal DM



17/03/2020, stabilendo che la capacità assunzionale è limitata al 33% di quella calcolata in base ai nuovi criteri;

- b) per il periodo a partire dal 2024 e sino al termine del PRFP rimodulato, la spesa di personale riferita alla programmazione delle nuove assunzioni è definita secondo il criterio previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 e dal DM 17.3.2020, stabilendo la programmazione assunzionale nei limiti del 100% del costo complessivo annuo dei cessati, ferma restando la capacità assunzionale teorica.

Anno	MAC	PRFP iniziale	PRFP rimodulato	Criteri di calcolo
2017	101-102	14.554.405,63	14.554.405,63	
2018	101-102	14.865.725,87	14.865.725,87	<i>Nella PRFP iniziale le spese di personale sono calcolate sulla base del 33% del costo complessivo annuo dei cessati.</i>
2019	101-102	14.651.129,65	14.651.129,65	
2020	101-102	14.510.014,40	14.510.014,40	
2021	101-102	14.472.369,49	14.327.769,51	
2022	101-102	14.188.562,72	14.793.559,31	<i>Nella presente rimodulazione le spese di personale per le nuove assunzioni sono calcolate dal 2021 al 2023 sulla base del 33% della capacità assunzionale teorica così come disciplinata dall'art. 33 del DL 34/2019 e dal DM 17/03/2020, anziché sul costo complessivo annuo dei cessati.</i>
2023	101-102	13.900.733,51	14.933.671,13	
2024	101-102	13.727.318,95	14.933.671,13	<i>Nella presente rimodulazione le spese per nuove assunzioni sono calcolate a decorrere dal 2024 sulla base del 100% del costo complessivo annuo dei cessati dell'anno precedente, fermo restando il rispetto del limite delle capacità assunzionali così come disciplinata dall'art. 33 del DL 34/2019 e dal DM 17/03/2020</i>
2025	101-102	13.426.332,68	14.933.671,13	
2026	101-102	12.850.435,57	14.933.671,13	
2027	101-102	12.219.758,85	14.933.671,13	
2028	101-102	11.808.252,37	14.933.671,13	
2029	101-102	11.808.252,37	14.933.671,13	
2030	101-102	11.808.252,37	14.933.671,13	
2031	101-102	11.808.252,37	14.933.671,13	
2032	101-102	11.808.252,37	14.933.671,13	
2033	101-102		14.933.671,13	
2034	101-102		14.933.671,13	
2035	101-102		14.933.671,13	
2036	101-102		14.933.671,13	
2037	101-102		14.933.671,13	



5. La razionalizzazione delle voci di spesa corrente per acquisti di beni e prestazioni di servizi (macroaggregato 103) e per trasferimenti (macroaggregato 104), ai sensi dell'art. 243 bis, comma 9, lett. b), TUEL

In ottemperanza all'art. 243-bis, comma 9 lett. b) e c) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che prevedono, in caso di accesso al fondo di rotazione, rispettivamente la riduzione di almeno il 10% delle spese di cui al macroaggregato 103 della spesa corrente e di almeno il 25% delle spese per trasferimento di cui al Macroaggregato 104 entro il termine del quinquennio (2017-2022), di seguito si riportano le voci di spesa di tali macroaggregati consuntivati già per l'esercizio 2019:

Riduzione del 10% prestazione di servizi	PRFP iniziale	
	2017	2019
MACROAGGREGATO 103	35.021.904,62	32.301.176,75
<i>voci escluse:</i>		
<i>smaltimento rifiuto</i>	15.825.031,75	17.182.193,15
<i>acquedotto</i>	233.532,33	270.008,00
<i>trasporto pubblico locale</i>	1.619.016,03	1.400.562,36
<i>pubblica illuminazione</i>	2.257.235,44	3.195.460,33
<i>spesa per accoglienza per minori in strutture protette</i>	649.737,81	564.680,13
totale spese soggette a riduzione	20.584.553,36	22.612.903,97
Totale	14.437.351,26	9.688.272,78
Tetto massimo macroaggregato 103 al netto delle voci di esclusione	12.993.616,13	-3.305.343,35

Le valutazioni che hanno comportato la rimodulazione del Piano in relazione alle voci di spesa per acquisto di beni e servizi evidenziano il rispetto del limite di legge previsto al termine del 2022, come appresso rappresentato:

Riduzione del 10% prestazione di servizi	PRFP rimodulato		
	Consuntivo 2017	Previsione 2021	Previsione 2022
MACROAGGREGATO 103	35.021.904,62	34.377.191,09	31.797.496,07
<i>voci escluse:</i>			
<i>smaltimento rifiuto</i>	15.825.031,75	17.434.122,96	17.434.122,96
<i>acquedotto</i>	233.532,33	260.115,60	260.115,60



<i>trasporto pubblico locale</i>	1.619.016,03	1.168.427,85	1.168.427,85
<i>pubblica illuminazione</i>	2.257.235,44	1.881.755,71	1.881.755,71
<i>spesa per accoglienza per minori in strutture protette</i>	649.737,81	975.800,17	500.000,00
<i>totale spese soggette a riduzione</i>	20.584.553,36	21.720.222,29	21.244.422,12
Totale	14.437.351,26	12.656.968,80	10.553.073,95
Tetto massimo macroaggregato 103 al netto delle voci di esclusione	12.993.616,13	-336.647,33	-2.440.542,18

In relazione alle spese per Trasferimenti della voce Macroaggregato 104, consuntivate nel 2019, come segue:

MACROAGGREGATO 104	PRFP iniziale	
	2017	2019
Riduzione del 25% spese a carico del comune trasferimenti macroaggregato 104	1.866.782,68	
Tetto massimo al netto della riduzione del 25%	1.400.087,01	306.615,56

Le valutazioni che hanno comportato la rimodulazione del Piano in relazione alle voci di spesa per Trasferimenti evidenziano il rispetto del limite di legge previsto al termine del 2022, come appresso:

MACROAGGREGATO 104	PRFP rimodulato		
	2017	2021	2022
Riduzione del 25% spese a carico del comune trasferimenti macroaggregato 104	1.866.782,68	561.849,21	561.849,21
Tetto massimo al netto della riduzione del 25%	1.400.087,01	-838.237,80	-838.237,80



6. Dismissione immobili e beni dell'Ente: effetti e valutazioni


L'Amministrazione ha valutato di incidere in maniera cospicua sulle alienazioni degli immobili di proprietà comunale che, nell'originario piano, si limitavano a beni di edilizia residenziale pubblica, al netto di altri due cespiti individuati. Tale piano veniva poi esteso a pochi altri immobili durante la gestione commissariale. Nella rimodulazione del PRFP, invece, si sono individuati ulteriori e significative proprietà comunali che, inserite nel nuovo piano aggiornato delle alienazioni predisposto dal Dirigente del Settore competente (nota prot. n. 22361 del 05.3.2021) confluiranno nel redigendo bilancio di previsione 2021-2023.

Di seguito l'elenco aggiornato dei cespiti da alienare:

FABBRICATO	UNITA' IMM	CONSISTENZA	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	VALORI CATASTALI
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	APPARTAMENTO P. 1 INT. 3	6 VANI MQ 109	29	1577	3	78.378,66
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	APPARTAMENTO P. 1 INT. 4	6 VANI MQ 109	29	1577	4	78.378,66
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	APPARTAMENTO P. 2 INT. 5	6 VANI MQ 109	29	1577	5	78.378,66
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	APPARTAMENTO P. 2 INT. 6	6 VANI MQ 109	29	1577	6	78.378,66
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	APPARTAMENTO P. 3 INT. 7	6 VANI MQ 109	29	1577	7	78.378,66
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	APPARTAMENTO P. 3 INT. 8	6 VANI MQ 109	29	1577	8	78.378,66
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	APPARTAMENTO P. R. INT. 1	6 VANI MQ 109	29	1577	1	78.378,66
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	APPARTAMENTO P. R. INT. 2	6 VANI MQ 109	29	1577	2	78.378,66
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	LOCALE CANTINA SUB. 11	MQ 14	29	1577	11	4.828,32
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	LOCALE CANTINA SUB. 12	MQ 14	29	1577	12	5.862,78
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	LOCALE CANTINA SUB. 13	MQ 14	29	1577	13	5.173,56
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	LOCALE CANTINA SUB. 14	MQ 15	29	1577	14	5.173,56
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	LOCALE CANTINA SUB. 15	MQ 17	29	1577	15	5.862,78
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	LOCALE CANTINA SUB. 16	MQ 15	29	1577	16	5.173,56
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	LOCALE CANTINA SUB. 17	MQ 16	29	1577	17	5.518,80
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	LOCALE CANTINA SUB. 18	MQ 16	29	1577	18	5.518,80
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	LOCALE CANTINA SUB. 19	MQ 18	29	1577	19	6.208,02
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	LOCALE CANTINA SUB. 20	MQ 12	29	1577	20	4.139,10



ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	LOCALE P. 4 INT. 09	MQ 16	29	1577	9	5.518,80
ERP- COMPLESSO VIA SALEMI N. 16	LOCALE P. 4 INT. 10	MQ 16	29	1577	10	5.518,80
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 10	APPARTAMENTO P. 1 INT. 1	4,5 VANI MQ 109	29	1576	1	49.659,22
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 10	APPARTAMENTO P. 1 INT. 2	4,5 VANI MQ 109	29	1576	2	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 10	APPARTAMENTO P. 2 INT. 3	4,5 VANI MQ 109	29	1576	3	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 10	APPARTAMENTO P. 2 INT. 4	4,5 VANI MQ 109	29	1576	4	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 10	APPARTAMENTO P. 3 INT. 5	4,5 VANI MQ 109	29	1576	5	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 10	APPARTAMENTO P. 3 INT. 6	4,5 VANI MQ 109	29	1576	6	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 10	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.1	MQ 12	29	1576	7	4.139,10
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 10	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.2	MQ 7	29	1576	8	2.414,16
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 10	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.3	MQ 10	29	1576	9	3.448,62
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 10	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.4	MQ 10	29	1576	10	3.448,62
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 10	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.5	MQ 7	29	1576	11	2.414,16
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 10	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.6	MQ 12	29	1576	12	4.139,10
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 12	APPARTAMENTO P. 1 INT. 1	4,5 VANI MQ 109	29	1576	13	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 12	APPARTAMENTO P. 1 INT. 2	4,5 VANI MQ 109	29	1576	14	49.659,22
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 12	APPARTAMENTO P. 2 INT. 3	4,5 VANI MQ 109	29	1576	15	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 12	APPARTAMENTO P. 2 INT. 4	4,5 VANI MQ 109	29	1576	16	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 12	APPARTAMENTO P. 3 INT. 5	4,5 VANI MQ 109	29	1576	17	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 12	APPARTAMENTO P. 3 INT. 6	4,5 VANI MQ 109	29	1576	18	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 12	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.1	MQ 12	29	1576	19	4.139,10
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 12	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.2	MQ 7	29	1576	20	2.414,16
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 12	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.3	MQ 10	29	1576	21	3.448,62
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 12	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.4	MQ 10	29	1576	22	3.448,62
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 12	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.5	MQ 7	29	1576	23	2.414,16
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 12	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.6	MQ 12	29	1576	24	4.139,10
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 14	APPARTAMENTO P. 1 INT. 1	4,5 VANI MQ 109	29	1576	25	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 14	APPARTAMENTO P. 1 INT. 2	4,5 VANI MQ 109	29	1576	43	59.053,99



ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 14	APPARTAMENTO P. 2 INT. 3	4,5 VANI MQ 109	29	1576	27	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 14	APPARTAMENTO P. 2 INT. 4	4,5 VANI MQ 109	29	1576	28	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 14	APPARTAMENTO P. 3 INT. 5	4,5 VANI MQ 109	29	1576	37	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 14	APPARTAMENTO P. 3 INT. 6	4,5 VANI MQ 109	29	1576	30	59.053,99
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 14	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.1	MQ 12	29	1576	31	4.139,10
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 14	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.2	MQ 7	29	1576	32	2.414,16
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 14	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.3	MQ 10	29	1576	33	3.448,62
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 14	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.4	MQ 10	29	1576	34	3.448,62
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 14	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.5	MQ 7	20	1576	35	2.414,16
ERP- COMPLESSO VIALE DELL'INDIPENDENZA N. 14	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.6	MQ 12	29	1576	36	4.139,10
IMMOBILE IN FRAZIONE MONTEGROSSO P.za S. Isidoro n.20	APPARTAMENTO P. 1	8,5 VANI MQ 203,23	109	463	5	70.000,00
COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO MATTATOIO COMUNALE SITO IN ANDRIA ALLA VIA VECCHIA BARLETTA	MATTATOIO CON ABITAZIONE (alienazione dell'intero o in forma frazionata) ⁶		13	1084	1 - 2	3.703.000,00
IMMOBILE DESTINAZIONE UFFICI PUBBLICI - P.za Bersaglieri D'Italia n.7	UFFICIO P. T.	MQ 38	30	144	2	38.262,92
IMMOBILE DESTINAZIONE UFFICI PUBBLICI - P.za Bersaglieri D'Italia n.8	UFFICIO P. 1	MQ 79	30	144	7	63.133,56
IMMOBILE DESTINAZIONE UFFICI PUBBLICI - P.za Bersaglieri D'Italia n.8	UFFICIO P. S1	MQ 23	30	144	78	22.639,18
APPARTAMENTO - Via Giovanni Bovio n.74	APPARTAMENTO P.2	7,5 VANI MQ 205	215	2	7	140.925,01
TERRENO AGRICOLO "LA POLVERE" - Comune di Barletta	QUALITA' MANDORLETO CL.3	MQ 32957,00	102	191		29.661,30
TERRENO AGRICOLO "MADAMA CAMILLA"	QUALITA' ULIVETO CL.4	MQ 1570,00	90	204		1.413,00
IMMOBILE SEDE CPR - Via Orazio Coclite	VALORIZZAZIONE DELL'INTERO IMMOBILE (FABBRICATO E AREA PERTINENZIALE) TRAMITE RICORSO A STRUMENTI SPECIALI DI PIANIFICAZIONE PUNTUALE DI	MQ 2200 circa	30	883		990.000,00

⁶ Testo così emendato



	INTERESSE PUBBLICO ⁷					
APPARTAMENTO – Via Don Riccardo Lotti N.115	APPARTAMENTO – P.T. Cat. A/3 cl 3	4,5 VANI	197	805	2	52.142,19
IMMOBILE – via Castel del Monte	APPARTAMENTO – P. T-1-2, Cat. A/4 cl 4	5 VANI MQ. 113	53	1637	1	42.277,68
IMMOBILE – via Castel del Monte	APPARTAMENTO – P. T-1 Cat. A/4 cl 4	7 VANI MQ. 181	53	1637	2	59.188,26
IMMOBILE – via Castel del Monte	APPARTAMENTO – P. T. Cat. A/3 cl 4	5 VANI MQ. 119	53	1638	2	68.896,33
IMMOBILE – via Castel del Monte	LOCALE DEPOSITO – P. T. Cat. C/2 cl 9	MQ.30	53	1638	3	10.474,19
IMMOBILE – via Castel del Monte	LOCALE – P. S1-T Cat. D/7		53	1638	4	6.900,77
IMMOBILE – via Castel del Monte	LOCALE AUTORIZZATA – P.T. Cat. C/6 cl 2	MQ. 122	53	1638	5	27.781,67
IMMOBILE – via Castel del Monte	LOCALE DEPOSITO – P.T. Cat. C/2 cl 9	MQ. 62	53	1641		22.446,02
TOTALE						7.144.861,80

Il notevole intervento di valorizzazione dei beni previsti necessita di tempistiche differenti, pertanto è stato elaborato un idoneo cronoprogramma per l'avvio delle procedure necessarie alla loro realizzabilità in termini finanziari, così come proposto e riportato nel PRFP rimodulato.

Di seguito si riassume, in termini finanziari, il cronoprogramma per tipologia di immobile da realizzare nel triennio 2021-2023:

FABBRICATO	UNITA_IMM	CONSISTENZA	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	VALORI IMMOBILI
INTERVENTI DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2021						
IMMOBILE IN FRAZIONE MONTEGROSSO P.za S.Isidoro n.20	APPARTAMENTO P. 1	8,5 VANI MQ 203,23	109	463	5	70.000,00
IMMOBILE DESTINAZIONE UFFICI PUBBLICI - P.za Bersaglieri D'Italia n.7	UFFICIO P. T.	MQ 38	30	144	2	38.262,92
IMMOBILE DESTINAZIONE UFFICI PUBBLICI - P.za Bersaglieri D'Italia n.8	UFFICIO P. 1	MQ 79	30	144	7	63.133,56
IMMOBILE DESTINAZIONE UFFICI PUBBLICI - P.za Bersaglieri D'Italia n.8	UFFICIO P. S1	MQ 23	30	144	78	22.639,18

⁷ Testo così emendato




APPARTAMENTO – Via Giovanni Bovio n.74	APPARTAMENTO P.2	7,5 VANI MQ 205	215	2	7	140.925,01
TOTALE 2021						334.960,67
INTERVENTI DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2022						
IMMOBILE SEDE CPR – Via Orazio Coclite	VALORIZZAZIONE DELL'INTERO IMMOBILE (FABBRICATO E AREA PERTINENZIALE) TRAMITE RICORSO A STRUMENTI SPECIALI DI PIANIFICAZIONE PUNTUALE DI INTERESSE PUBBLICO ⁸	MQ 2200 circa	30	883		990.000,00
TERRENO AGRICOLO "LA POLVERE" - Comune di Barletta	QUALITA' MANDORLETO CL.3	MQ 32957,00	102	191		29.661,30
TERRENO AGRICOLO "MADAMA CAMILLA"	QUALITA' ULIVETO CL.4	MQ 1570,00	90	204		1.413,00
COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO MATTATOIO COMUNALE sito in Andria alla Via Vecchia Barletta	MATTATOIO CON ABITAZIONE (alienazione dell'intero o in forma frazionata) ⁹		13	1084	1-2	3.703.000,00
TOTALE 2022						4.724.074,30
INTERVENTI DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2023						
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	APPARTAMENTO P. 2 INT. 5	6 VANI MQ 109	29	1577	5	78.378,66
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	APPARTAMENTO P. 1 INT. 4	6 VANI MQ 109	29	1577	4	78.378,66
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	APPARTAMENTO P. 1 INT. 3	6 VANI MQ 109	29	1577	3	78.378,66
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	APPARTAMENTO P. 2 INT. 6	6 VANI MQ 109	29	1577	6	78.378,66
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	APPARTAMENTO P. 3 INT. 7	6 VANI MQ 109	29	1577	7	78.378,66
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	APPARTAMENTO P. 3 INT. 8	6 VANI MQ 109	29	1577	8	78.378,66
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	APPARTAMENTO P. R. INT. 1	6 VANI MQ 109	29	1577	1	78.378,66
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	APPARTAMENTO P. R. INT. 2	6 VANI MQ 109	29	1577	2	78.378,66
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	LOCALE CANTINA SUB. 11	MQ 14	29	1577	11	4.828,32
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	LOCALE CANTINA SUB. 12	MQ 14	29	1577	12	5.862,78
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	LOCALE CANTINA SUB. 13	MQ 14	29	1577	13	5.173,56

⁸ Testo così emendato

⁹ Testo così emendato



ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	LOCALE CANTINA SUB. 14	MQ 15	29	1577	14	5.173,56
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	LOCALE CANTINA SUB. 15	MQ 17	29	1577	15	5.862,78
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	LOCALE CANTINA SUB. 16	MQ 15	29	1577	16	5.173,56
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	LOCALE CANTINA SUB. 17	MQ 16	29	1577	17	5.518,80
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	LOCALE CANTINA SUB. 18	MQ 16	29	1577	18	5.518,80
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	LOCALE CANTINA SUB. 19	MQ 18	29	1577	19	6.208,02
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	LOCALE CANTINA SUB. 20	MQ 12	29	1577	20	4.139,10
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	LOCALE P. 4 INT. 09	MQ 16	29	1577	9	5.518,80
ERP- COMPLESSO Via Salemi n. 16	LOCALE P. 4 INT. 10	MQ 16	29	1577	10	5.518,80
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 10	APPARTAMENTO P. 1 INT. 1	4,5 VANI MQ 109	29	1576	1	49.659,22
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 10	APPARTAMENTO P. 1 INT. 2	4,5 VANI MQ 109	29	1576	2	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 10	APPARTAMENTO P. 2 INT. 3	4,5 VANI MQ 109	29	1576	3	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 10	APPARTAMENTO P. 2 INT. 4	4,5 VANI MQ 109	29	1576	4	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 10	APPARTAMENTO P. 3 INT. 5	4,5 VANI MQ 109	29	1576	5	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 10	APPARTAMENTO P. 3 INT. 6	4,5 VANI MQ 109	29	1576	6	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 10	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.1	MQ 12	29	1576	7	4.139,10
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 10	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.2	MQ 7	29	1576	8	2.414,16
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 10	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.3	MQ 10	29	1576	9	3.448,62
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 10	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.4	MQ 10	29	1576	10	3.448,62
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 10	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.5	MQ 7	29	1576	11	2.414,16
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 10	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.6	MQ 12	29	1576	12	4.139,10
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 12	APPARTAMENTO P. 1 INT. 1	4,5 VANI MQ 109	29	1576	13	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 12	APPARTAMENTO P. 1 INT. 2	4,5 VANI MQ 109	29	1576	14	49.659,22
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 12	APPARTAMENTO P. 2 INT. 3	4,5 VANI MQ 109	29	1576	15	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 12	APPARTAMENTO P. 2 INT. 4	4,5 VANI MQ 109	29	1576	16	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 12	APPARTAMENTO P. 3 INT. 5	4,5 VANI MQ 109	29	1576	17	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 12	APPARTAMENTO P. 3 INT. 6	4,5 VANI MQ 109	29	1576	18	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 12	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.1	MQ 12	29	1576	19	4.139,10



ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 12	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.2	MQ 7	29	1576	20	2.414,16
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 12	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.3	MQ 10	29	1576	21	3.448,62
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 12	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.4	MQ 10	29	1576	22	3.448,62
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 12	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.5	MQ 7	29	1576	23	2.414,16
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 12	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.6	MQ 12	29	1576	24	4.139,10
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 14	APPARTAMENTO P. 1 INT. 1	4,5 VANI MQ 109	29	1576	25	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 14	APPARTAMENTO P. 1 INT. 2	4,5 VANI MQ 109	29	1576	43	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 14	APPARTAMENTO P. 2 INT. 3	4,5 VANI MQ 109	29	1576	27	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 14	APPARTAMENTO P. 2 INT. 4	4,5 VANI MQ 109	29	1576	28	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 14	APPARTAMENTO P. 3 INT. 5	4,5 VANI MQ 109	29	1576	37	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 14	APPARTAMENTO P. 3 INT. 6	4,5 VANI MQ 109	29	1576	30	59.053,99
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 14	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.1	MQ 12	29	1576	31	4.139,10
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 14	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.2	MQ 7	29	1576	32	2.414,16
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 14	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.3	MQ 10	29	1576	33	3.448,62
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 14	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.4	MQ 10	29	1576	34	3.448,62
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 14	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.5	MQ 7	20	1576	35	2.414,16
ERP- COMPLESSO Viale dell'Indipendenza n. 14	LOCALE DEPOSITO P.4 INT.6	MQ 12	29	1576	36	4.139,10
APPARTAMENTO – Via Don Riccardo Lotti n.115	APPARTAMENTO – P.T. Cat. A/3 cl 3	4,5 VANI	197	805	2	52.142,19
TOTALE 2023						1.847.861,91



INTERVENTI DA REALIZZARE NELL'ESERCIZIO 2024						
IMMOBILE – via Castel del Monte	APPARTAMENTO – P. T-1-2, Cat. A/4 cl 4	5 VANI MQ. 113	53	1637	1	42.277,68
IMMOBILE – via Castel del Monte	APPARTAMENTO – P. T-1 Cat. A/4 cl 4	7 VANI MQ. 181	53	1637	2	59.188,26
IMMOBILE – via Castel del Monte	APPARTAMENTO – P. T. Cat. A/3 cl 4	5 VANI MQ. 119	53	1638	2	68.896,33
IMMOBILE – via Castel del Monte	LOCALE DEPOSITO – P. T. Cat. C/2 cl 9	MQ.30	53	1638	3	10.474,19
IMMOBILE – via Castel del Monte	LOCALE – P. S1-T Cat. D/7		53	1638	4	6.900,77
IMMOBILE – via Castel del Monte	LOCALE AUTORIMESSA – P.T. Cat. C/6 cl 2	MQ. 122	53	1638	5	27.781,67
IMMOBILE – via Castel del Monte	LOCALE DEPOSITO – P.T. Cat. C/2 cl 9	MQ. 62	53	1641		22.446,02
TOTALE 2024						237.964,92
Totale Complessivo						7.144.861,80

La contabilizzazione dei proventi derivanti dalle alienazioni evidenziate nel cronoprogramma è destinata, nel piano rimodulato, nel momento della loro realizzazione, in accantonamenti utili alla riduzione del disavanzo così da concorrere, in concomitanza all'attività di recupero evasione, anche al ripristino dei flussi di cassa dell'Ente. Ulteriore intervento potrà prevedere la possibilità di estinzione anticipata dei mutui in essere, ciò al fine di ridurre il costo del debito che grava sulla spesa corrente dell'ente.

6.1 Lo stato di avanzamento delle alienazioni di beni immobili programmate nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con deliberazione di C.c. n. 56/2018

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento delle attività poste in essere per l'alienazione dei beni già previsti nel PRFP iniziale e già riportati nella nota istruttoria della Corte dei Conti prot. n. 0010047 del 30/1/2021.

Il PRFP iniziale prevedeva l'alienazione di:

- n.26 degli alloggi (Via Salemi/Via dell'Indipendenza) di proprietà comunale e relative pertinenze (locali e cantinole);
- n.1 appartamento in frazione Montegrosso;
- Complesso immobiliare denominato "Mattatoio Comunale sito in Via Vecchia Barletta;
- Area per localizzazione di un complesso impiantistico per il trattamento FORSU (da cedere in



diritto di superficie). Tale intervento nel 2020 non è stato riprogrammato.

Successivamente, il piano di alienazione nel 2020 è stato integrato con i seguenti immobili:

- Immobile destinazione uffici pubblici - Piazza Bersaglieri d'Italia n.7-8.
- Appartamento – via Giovanni Bovio n.74
- Immobile sede CPR – via Orazio Coclite
- Terreno agricolo “la polvere”
- Terreno agricolo “Madama Camilla”

Di seguito si riporta lo stato dei procedimenti già attivati per gli immobili oggetto di valorizzazione:

IMMOBILE	STATO DEL PROCEDIMENTO AVVIATO
n. 26 alloggi (Via Salemi/Via dell'Indipendenza) di proprietà comunale e relative pertinenze (locali e cantinole)	<p>Per quanto riguarda gli immobili di cui al primo punto, per l'attività propedeutica alla loro alienazione, procedura di per sé complessa, è stato necessario il rilievo delle superfici delle singole unità immobiliari, la successiva stima e l'aggiornamento dei canoni di locazione per gli alloggi di proprietà Comunale siti in (Via Salemi/Via dell'Indipendenza) nn.cc. 10, 12, 14 e 16, il cui mancato adeguamento dei canoni sociali comporterebbe un minore introito nelle casse comunali con conseguente danno finanziario-economico per l'Ente stesso.</p> <p>Nella considerazione che tali adempimenti comportano specifiche competenze, non presenti nel Settore scrivente, con Det. Dir. n. 2758 del 05/10/2018 (Convenzione n. 2 di Rep – Atti Privati del 4 Gennaio 2019), veniva affidato a professionista esterno, abilitato ed esperto nei campi precedentemente descritti, l'incarico per la stima dei canoni sociali di locazione riguardanti i fabbricati in parola.</p> <p>L'incarico è in corso di espletamento.</p> <p>Sono state svolte le seguenti attività d'ufficio:</p> <p>formazione degli elenchi degli attuali assegnatari ed occupanti;</p> <p>con nota prot.n.834 del 04/01/2019 veniva trasmesso al Settore 6-programmazione Economico Finanziaria l'elenco degli assegnatari ed occupanti degli alloggi al fine di verificare l'avvenuto versamento dei canoni di locazione degli ultimi anni. Le verifiche sono state espletate poi da questo ufficio per gli anni dal 2014 al 2018, mediante consultazione del sistema di contabilità Hypersic, in uso nell'Ente;</p> <p>con nota prot.n.829 del 04/01/2019 veniva chiesto al Settore 1- Sportello Unico Edilizio l'accesso agli atti delle domande di condono relative alle unità immobiliari facenti parte dei fabbricati in parola. Tale accesso veniva esercitato in data 18 e 22 gennaio 2019.</p> <p>con nota 838 del 01/01/2019 veniva chiesto al Settore 8 – Vigilanza e Protezione Civile, di verificare gli occupanti attuali degli alloggi in Via Salemi n.1 int.5. Il riscontro da parte del Comandante di Pm è pervenuto con nota prot.n.3917 del 14/01/2019;</p> <p>con nota 5727 del 18/01/2019 veniva chiesto al Settore 8 – Vigilanza e Protezione Civile, di verificare gli occupanti attuali degli alloggi in Via Salemi n. 10 int. 4;</p> <p>con nota 6671 del 22/01/2019 veniva chiesto al Settore 8 – Vigilanza e Protezione Civile, di verificare gli occupanti attuali degli alloggi in Via Salemi n. 16 int. 5. Il riscontro da parte del Comandante di Pm è pervenuto con nota prot.n.10734 del 01/02/2019;</p> <p>con nota prot.n.59474 del 27/06/2019 veniva inviata richiesta urgente al Settore 8 – Vigilanza e Protezione Civile per verificare gli occupanti relativamente a n.2 alloggi, poiché</p>



sono intervenute della variazione rispetto all'ultimo accertamento agli atti dell'ufficio (decessi/rilascio alloggi e consegna chiavi). Il riscontro è pervenuto in data 25/07/2019 prto.n.68040.

Per il prosieguo dell'attività, con nota del Dirigente del Settore 3 prot.n. 0054273 del 13/06/2019, è stato necessario convocare un incontro intersettoriale, in data 26 giugno 2019, finalizzato al coordinamento delle attività inerenti all'alienazione degli alloggi di proprietà Comunale siti in Via Salemi nn.cc. 10, 12, 14 e 16, che ha coinvolto il Settore 7-Ufficio Casa, il Settore 1- Sportello Unico Edilizia e il Servizio Avvocatura, affinché, ciascuno per le proprie competenze, potesse dare il competente apporto.

Dall'incontro è infatti emerso che, dal punto di vista Edilizio, esistono n.4 tipologie di situazioni:

n.5 alloggi per i quali esistono agli atti del Comune di Andria pratiche di condono completato;

n. 8 alloggi per i quali esistono agli atti del Comune di Andria pratiche di condono NON completato;

n. 8 alloggi per i quali NON esistono agli atti del Comune di Andria pratiche di condono presentate per abusi edilizi (chiusura balcone/ chiusura pilotis);

n. 5 alloggi per i quali NON vi sono precedenti edilizi.

È emerso, tra l'altro, che non tutti gli alloggi sono occupati dagli originari assegnatari, a causa di decesso o per avvenuto rilascio e consegna chiavi, o per occupazioni senza titolo.

Come risulta dal verbale redatto in data 26/06/2019, è stato concordato:

di procedere, a cura del Settore 3-Servizio Patrimonio, all'invio agli occupanti dei n.26 alloggi di Via Salemi, delle lettere relative alla "Comunicazione della data di sopralluogo da parte del Geom. Michele Liso"

di inviare, solo agli occupanti aventi titolo, previa istruttoria del Settore 7-Ufficio Casa e sulla scorta dei documenti agli atti del Settore 7-Ufficio Casa e del Settore 3-Servizio Patrimonio, anche la richiesta della documentazione necessaria all'accertamento periodico del reddito ai sensi dell'art. 14 della L.R. 07.04.2014 n. 10, con riferimento al reddito percepito da ciascun componente il nucleo familiare negli anni 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008;

di specificare gli aspetti edilizi, le procedure e le carenze documentali, a cura del Settore 1-Sportello Unico Edilizia, rispetto alle diverse situazioni riscontrate, come descritte nel verbale del 26/06/2019 e nel prospetto riassuntivo;

di procedere all'invio delle note di diffida nei confronti degli occupanti senza titolo, a firma congiunta del Dirigente del Settore 3-Servizio Patrimonio e del Settore 7-Ufficio Casa.

In data 02/07/2019 si è provveduto a redigere e predisporre n. 24 note di comunicazione dei sopralluoghi tecnici, che sono avvenuti in data 16/17/18 luglio 2019, congiuntamente alla Polizia Municipale, e contestualmente, per gli occupanti aventi titolo, è stata richiesta documentazione per la verifica dell'accertamento periodico del reddito, informando che la documentazione avrebbe dovuto essere presentata entro e non oltre il 19/07/2019.

Con nota prot. n.60780 del 02/07/2019 le stesse note sono state inoltrate al Responsabile del Servizio Notifiche per dar corso alla relativa consegna.

Il tecnico incaricato per le prestazioni professionali in parola, a seguito dell'esame della documentazione reperita presso gli Uffici comunale (Servizio Ufficio Casa, Comando di Polizia Municipale, pratiche di condono depositate presso il S.U.E), dalla visione delle planimetrie catastali e dai sopralluoghi effettuati in data 16, 17, 18 luglio 2019, con nota prot.n.84307 del 26/09/2019 trasmetteva a questo Ufficio la seguente documentazione:

Elenco assegnatari e/o occupanti aggiornato al 26.09.2019;



Documentazione fotografica;
Planimetrie con calcolo superfici.
Inoltre, venivano evidenziate le seguenti criticità:

- 1) Gli interni delle abitazioni, risultano invertiti dal confronto tra le planimetrie catastali e i contratti di assegnazione;
- 2) Il piano pilotis ai civici 10, 12, 14, risulta allo stato attuale chiuso con murature ricavando dei locali che parte risultano:
Condonati con ritiro della relativa Concessione in Sanatoria;
Idonei al rilascio della Concessione in Sanatoria, previa documentazione integrativa, così come specificato nella nota del S.U.E. con prot. n. 62332/2019;
Privi di alcun titolo abilitativo;
- 3) Su alcune abitazioni, risultano degli ampliamenti parte:
Condonati con ritiro della relativa Concessione in Sanatoria;
Idonei al rilascio della Concessione in Sanatoria, previa documentazione integrativa, così come specificato nella nota del S.U.E. con prot. n. 62332/2019;
Privi di alcun titolo abilitativo;

Nei mesi di luglio e agosto 2019 l'Ufficio provvedeva a notificare n. 5 diffide di rilascio alloggio in Via Salemi, ex art. 20 della L.R. n.10/2014 e smi, art.18 del DPR 1035/72:
prot.n. 65109 del 16/07/2019 – controdeduzioni prot.n.69655 del 31/07/220, rigettate con nota prot.n. 71537 del 06/08/2019;
prot.n. 65299 del 16/07/2019;
prot.n. 65303 del 16/07/2019 - controdeduzioni prot.n.69911 del 25/07/220, rigettate con nota prot.n. 71536 del 06/08/2019;
prot.n. 65305 del 16/07/2019;
prot.n. 70362 del 02/08/2019 – controdeduzioni prot.n.9124 del 30/012020.


Si è tenuto un successivo incontro in data 24/06/2020, giusta verbale di pari data, nel quale il tecnico incaricato relazionava sulla attività svolta, in merito ai sopralluoghi eseguiti presso gli immobili di via Salemi e gli accertamenti fiscali realizzati sulle situazioni patrimoniali degli occupanti gli immobili o aventi causa. Da quanto esposto emergeva che su un numero complessivo di 26 occupanti gli immobili comunali, vi sono:

- nr. 4 assegnatari originari;
- nr. 8 occupanti abusivi che sono stati diffidati a rilasciare l'alloggio;
- nr. 1 occupante in attesa di presentazione di domanda in sanatoria;
- nr. 13 occupanti per i quali sono in corso di verifica le condizioni che consentano il subentro a vario titolo e le relative vulture dei contratti di locazione in essere.

Dall'incontro è emerso che:
era necessario acquisire le schede reddituali mancanti e quelle relative all'anno 2018 e le reversali d'incasso relative agli anni 2008, 2009, 2012, 2019 e 2020.
nella prospettiva della alienazione degli immobili di proprietà comunale, che dovrebbe prevedere anche un Piano di Vendita da approvarsi dalla Regione Puglia, sarebbe necessario valutare se e in che modo sanare le difformità e gli abusi edilizi riscontrati. In data 30/06/2020, per gli occupanti aventi titolo, si è provveduto a redarre e predisporre ulteriori n. 16 note di richiesta di documentazione per la verifica dell'accertamento periodico del reddito (per gli anni mancanti), informando che la documentazione avrebbe dovuto essere presentata entro e non oltre il 15/07/2020.
Con nota prot. 53328 del 30/06/2020 le stesse note sono state affidate al Messo Notificatore dell'Ente per dar corso alla relativa consegna.



	<p>In data 03/09/2020 è stata notificata una ulteriore diffida di rilascio alloggio in Via Salemi, ex art. 20 della L.R. n.10/2014 e smi, art.18 del DPR 1035/72 - prot. n. 69651 del 03/09/2020 – controdeduzioni prot.79806 del 07/10/2020.</p> <p>Questo Ufficio, a seguito della documentazione pervenuta e delle verifiche eseguite presso gli enti preposti, con nota prot. n. 80520 del 09/10/2020 ha trasmesso al tecnico incaricato l'elenco dei conteggi reddituali degli occupanti (aventi titolo) di alloggi di Via Salemi n.10-12-14-16, relativi agli anni fiscali dal 2008 al 2018.</p> <p>Per quanto attiene il rilascio degli immobili da parte degli occupanti non aventi diritto, le procedure sono sospese in virtù di un emendamento inserito in sede di conversione in legge, il Decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020), che prevede all'articolo 17-bis la proroga della sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020.</p> <p>Tutto ciò premesso, ad oggi non si è stato possibile concretizzare l'alienazione dei n. 26 alloggi (Via Salemi/Via dell'Indipendenza) di proprietà comunale e relative pertinenze (locali e cantinole) a causa della complessità delle circostanze sopra evidenziate.</p>
<p>n.1 appartamento in frazione Montegrosso</p>	<p>Per quanto attiene il secondo punto, inerente all'appartamento sito nella frazione di Andria denominata Montegrosso, è stata trasmessa all'Amministrazione la Relazione di stima sommaria dell'immobile datata il 20 Novembre 2018 con prot. n. 104836/2018 (valore attuale arrotondato € 118.000,00).</p> <p>Con nota prot. n. 59937 del 28/06/2019 la Relazione di Stima è stata trasmessa al Settore 7 – Servizio Appalti e Contratti per la redazione del bando finalizzato all'alienazione dell'immobile.</p> <p>Con Det. Dir. n. 3445 del 15/11/2019 veniva approvata l'indizione di asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il valore posto a base di gara di € 118.000,00, (Offerte al rialzo o almeno pari al prezzo posto a base d'asta) previsto dagli articoli 73, lett. c) e 76 del R.D. per l'alienazione dell'immobile di proprietà comunale, ubicato nella Borgata Montegrosso denominata "Ex Casa Parrocchiale".</p> <p>Il bando e tutti i suoi allegati (modello domanda di partecipazione, modello offerta economica, Capitolato d'Oneri, Relazione di Stima) sono stati pubblicati integralmente sul sito del Comune www.comune.andria.bt.it, all'Albo Pretorio, dal 06/12/2019 al 27/01/2020: sez. "Avvisi di Vendita all'Asta" n. Reg. 5560/2019, sez. "Avvisi Vari" n. Reg. 5569/19.</p> <p>L'estratto dell'Avviso veniva pubblicato su G.U.R.I. n. 143 del 06/12/2019 e su n. 2 quotidiani (Il Fatto Quotidiano" e Corriere dello Sport ed Puglia/Basilicata in data 20/12/2019) e prevedeva come termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 27/01/2020 Ore 12:00.</p> <p>Alla scadenza del termine previsto e cioè ore 12,00 del 27/01/2020, nessuna offerta in merito all'avviso in oggetto è pervenuta all'Ufficio Protocollo del Comune di Andria, come risulta anche dalla consultazione del protocollo informatico dell'Ente, pertanto la procedura è andata deserta.</p> <p>Come si evince dalla Deliberaz. n. 37 del 20/07/2020 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, è stato ritenuto, stante il momento congiunturale che attraversa il mercato immobiliare per beni simili, di determinarne il loro valore in € 70.000,00, applicando quindi una riduzione del 30% riconducibile al pessimo stato di conservazione, al momento congiunturale e alla tipicità del bene, acclarata dalla circostanza che il 1° esperimento ad evidenza pubblica è andato deserto.</p> <p>Attualmente è in corso il reperimento delle somme necessarie per la ripubblicazione del nuovo "Avviso di Asta Pubblica".</p>



Complesso immobiliare denominato "Mattatoio Comunale sito in Via Vecchia Barletta

Per l'alienazione del complesso immobiliare "ex mattatoio" sito nel Comune di Andria, di cui al terzo punto, a seguito della sottoscrizione dell'apposita convenzione, è stata acquisita la Relazione di valutazione immobiliare "ex mattatoio" sito nel Comune di Andria redatta dall'Agenzia delle Entrate con prot. n. 65628/2018 del 17/7/2018.

Con Det. Dir. n. 4010 del 19/12/2018 veniva indetta l'asta pubblica per alienazione dell'immobile di proprietà comunale della città di Andria ubicato in Via Vecchia Barletta denominato "NUOVA MATTATOIO COMUNALE", con il valore posto a base d'asta di € 3.700.000,00.

Il bando veniva pubblicato sulla GURI 5^a serie spec. (n.38 del 29/03/2019) e su 2 quotidiani e sul sito ufficiale del Comune di Andria dal 29/03/2019 al 03/05/2019.

Il Responsabile del Protocollo, con nota n. 41925/2019 del 7/5/2019 ha attestato: "... che entro le ore 12,00 del giorno 3 Maggio 2019, non risultava pervenuto alcun plico relativo all'asta in oggetto".

Dovendo procedere all'espletamento del secondo esperimento di asta pubblica, con nota prot. n. 44207 del 14/05/2019, inviata al Settore 6-Programmazione Economico Finanziaria, è stata evidenziata la necessità di disporre delle risorse economiche, quantificate in € 2.000,00, per la ripubblicazione del bando.

Con Det. Dir. n. 2722 del 10/09/2019 veniva affidato ad idonea società, il servizio di pubblicazione dell'estratto di gara sulla GURI e dell'estratto di gara e dell'estratto di gara esperita per L'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN VIA VECCHIA BARLETTA DENOMINATO "NUOVO MATTATOIO COMUNALE", sui quotidiani "Il Messaggero" e "Il nuovo quotidiano di Puglia".

Si procedeva, pertanto alla 2^a pubblicazione dell'Avviso di Asta Pubblica per l'alienazione dell'immobile di proprietà comunale della Città di Andria ubicato in Via Vecchia Barletta denominato "NUOVO MATTATOIO COMUNALE".

Prezzo a base d'asta: € 3.700.000,00 (euro: tremilionesettecentomila/00).

Procedura: Aperta

Criterio di aggiudicazione: Ai sensi degli artt.73 lett. c) e 76 del R.D. 23/05/1924 N.827 – Offerte al rialzo o almeno pari al prezzo posto a base d'asta.

Termine ricezione offerte: entro le ore 12,00 del 14 novembre 2019-giovedì, secondo le modalità indicate nell'avviso.

Apertura delle offerte: Venerdì 15 novembre 2019 alle ore 10,00 presso Settore 3-Servizio Patrimonio- 3^o piano- Piazza Trieste e Trento.

Il bando e tutti i suoi allegati (modello domanda di partecipazione, modello offerta economica, Capitolato d'Oneri, Relazione di Stima) venivano pubblicati integralmente sul sito del Comune www.comune.andria.bt.it, all'Albo Pretorio: sez. "Avvisi di Vendita all'Asta" n. Reg. 4720 del 11/10/2019, sez. "Avvisi Vari" n. Reg. 4721 del 11/10/2019.

L'estratto dell'Avviso veniva pubblicato su G.U.R.I. n. 120 del 11/10/2019 e su n. 2 quotidiani in data 24/10/2019 ("Il Fatto Quotidiano" e Corriere dello Sport ed Puglia/Basilicata).

Anche il secondo esperimento di asta è andato deserto.

Come risulta dalla Delibera n. 37 del 20/07/2020 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, è stato ritenuto di lasciare invariato il valore attribuito all'unità immobiliare denominato Mattatoio Comunale, determinato dalla citata relazione di stima eseguita dall'Agenzia delle Entrate, anche a seguito dei due esperimenti di vendita andati deserti (circostanza che indurrebbe a ridurre il valore nell'ambito dell'alea di



	<p>stima (+/- 10%), confidando in una maggiore appetibilità commerciale, a fronte dell'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica più versatile ai fini della una rifunzionalizzazione del bene, che ne compensi la mancata riduzione del valore.</p> <p>Pertanto è stato stabilito il cambio e la nuova destinazione urbanistica, nel rispetto del parere del Settore 2° Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica prot. n. 42449 del 20/05/2020, come di seguito:</p> <p>per l'immobile "Nuovo Mattatoio Comunale" in catasto urbano riportato al Fg. 13 – P.lla 1084 – Sub.1 e 2, da ZONA F8.2: ZONE PER ATTREZZATURE TECNICHE a ZONA D5 come previsto dal vigente P.R.G.</p> <p>Attualmente è in corso il reperimento delle somme necessarie per la ripubblicazione del nuovo "Avviso di Asta Pubblica".</p>
<p>Area per localizzazione di un complesso impiantistico per il trattamento FORSU (da cedere in diritto di superficie)</p> <p>Nel 2020 non è stato più riprogrammato.</p>	<p>Per quanto attiene il quarto punto, in data 03/04/2019 con nota prot. n.31623, il Segretario Generale ha trasmesso a questo Settore 3 la nota dell'ARO 2BT n. 287 del 29/03/2019, che fa riferimento al verbale di incontro del 29/01/2019 alla presenza dell'AGER, ARO 2BT e BIOBAT SRL, dal quale emerge che "si debba procedere alla stipula di una convenzione fra Biobat srl e Comune di Andria, contenente l'impegno del Comune di Andria ad affidare il diritto di superficie in favore di Biobat srl per il periodo oggetto della concessione".</p> <p>Non essendo, questo Servizio, intervenuto nel procedimento, con nota prot. n.42475 del 08/05/2019 si chiedeva la convocazione di apposita conferenza di servizi, e della relativa documentazione per le opportune valutazioni.</p> <p>Con nota prot. 65586 del 17/07/2019 il Segretario Generale dava indirizzi al fine di predisporre lo schema di atto di cessione del diritto di superficie, raccordandosi con l'ARO 2 BT.</p> <p>Il Dirigente del Servizio Patrimonio, con nota prot. n.70980 del 05/08/2019, comunicava al Segretario Generale che, in merito all'impianto FORSU a realizzarsi, da cedere in diritto di superficie, il procedimento tecnico amministrativo relativo alla realizzazione dell'impianto di compostaggio tramite project financing in località Torre di Guardia era incardinato presso l'ARO 2 BT, competente in materia di impianti per il trattamento dei rifiuti. In via preliminare si evidenziava che, presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, era pendente il procedimento di Autorizzazione Unica Regionale di cui all'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006, con riferimento al quale l'ultimo atto noto a quella data, era la comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, giusta nota prot. n. 46075 del 17/5/2019. A tal proposito si precisava che, ove dovessero essere superati i motivi ostativi ai fini dell'esame della convenzione trasmessa, da stipulare tra il Comune di Andria e la BIOBAT, l'ARO 2 BT, che leggeva la nota per conoscenza, avrebbe dovuto i seguenti chiarimenti o rendere la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- indicazioni delle autorizzazioni, intese, pareri concertati, nulla osta o atti di assenso richiesti per la realizzazione dell'intervento, contenuti nell'avviso pubblico di cui all'art. 24, co.2 del D.Lgs.152/2006;- tutti gli elementi del Piano Economico Finanziario ed in generale degli atti di gara e di progetto inerenti la costituzione del diritto di superficie di che trattasi;- convenzione originale e suoi allegati. <p>Nello specifico, si indicavano i seguenti elementi della convenzione trasmessa, che dovevano essere oggetto di variazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il termine di 10 giorni per la costituzione del diritto di superficie (richiamato alla



	<p><i>pagina 7), non è congruo;</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>2. tutte le spese per la sottoscrizione della convenzione e dell'atto di trasferimento del diritto di superficie, non devono essere poste a carico del Comune di Andria;</i><i>3. chiarimenti in merito alla possibilità di trasferimento a terzi della proprietà superficiaria;</i><i>4. tutte le procedure espropriative necessarie per la realizzazione dell'intervento non dovranno essere a carico del Comune di Andria.</i> <p><i>La Regione Puglia - Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio - Sez. Autorizzazioni Ambientali – con nota prot. n.1241 del 28/01/2020, 11 (acclarata al prot. dell'Ente al n. 8133 del 28/01/2020), ha trasmesso l'Atto Dirigenziale n. 6 del 10/01/2020 con il quale è stato dichiarato archiviato, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i. e del combinato disposto di cui all'art. 23 comma 3 e art. 27-bis comma 7 ultimo capoverso del TUA, il procedimento finalizzato all'ottenimento del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all'istanza trasmessa da BIO BAT SRL per la realizzazione del "Complesso impiantistico per il trattamento della FORSU ubicato nel Comune di Andria, c.da Torre di Guardia".</i></p> <p><i>Pertanto, tale cessione di diritto di superficie non è stata portata a compimento, ed è stata esclusa dall'elenco dei beni da alienare aggiornato a luglio 2020.</i></p>
--	--


Si precisa che per quanto attiene il procedimento di alienazione dell'appartamento sito nella frazione di Andria denominata Montegrosso, l'attuale Amministrazione ha esperito il procedimento del nuovo bando di gara in corso di definizione.¹⁰

¹⁰ Periodo inserito a seguito di emendamento.



7 AZIONI DI ULTERIORE MIGLIORAMENTO E CONCLUSIONI

- ✦ La riorganizzazione delle entrate nella loro interezza non potrà che vedere protagonista il potenziamento degli uffici entrate e tributari anche attraverso una nuova organizzazione della macrostruttura che miri, in modo particolare, a rafforzare le azioni di impulso e conclusione efficace dei procedimenti di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali. Gli investimenti in tal senso dovranno essere indirizzati al potenziamento della struttura di vertice ed alla informatizzazione completa dei dati in interconnessione con le altre organizzazioni regionali e nazionali al fine di costituire una banca dati efficace e efficiente che possa determinare l'emersione della base imponibile non tassata ed eliminare zone d'ombra di elusione fiscale che danneggiano le casse dell'ente. Solo attraverso tale ripensamento della gestione della cosa pubblica si potranno raggiungere gli obiettivi sfidanti del piano di riequilibrio e consentire, all'esito del raggiungimento di un sostanziale e strutturale recupero dello squilibrio, una rivisitazione della tassazione al ribasso.
- ✦ Interventi di razionalizzazione dovranno essere effettuati nella gestione e valorizzazione degli impianti sportivi attraverso la concessione e/o la cessione a terzi degli stessi, qualora più sostenibile sotto il profilo della gestione e più conveniente economicamente per l'Ente. Lo scopo sarà sempre quello di alleggerire ulteriormente il bilancio dell'Ente da costi senza pregiudizio della fruizione dei beni di proprietà comunale.
- ✦ La gestione di importanti servizi come quelli cimiteriali e dei parcometri, entrambi di prossima scadenza ed attualmente affidati in gestione (parcometri) o in concessione (cimitero) non dovranno trovarci impreparati ma già pronti alla loro gestione diretta, esterna o magari in house, previa attenta valutazione di convenienza e positivo impatto sul bilancio del Comune, attraverso gli strumenti a disposizione che consentiranno di migliorare sensibilmente le entrate del bilancio comunale.
- ✦ Si ritiene utile dar corso, altresì, ad azioni di monitoraggio continuo e capillare del contenzioso sia al fine di prevenirne la formazione sia al fine di regolamentare istituti deflattivi del contenzioso stesso secondo regole certe e rispettose sia degli indefettibili principi di sana gestione sia dei principi di imparzialità e non discriminazione.
- ✦ Si ritiene, altresì, opportuno introdurre discipline che colleghino dazioni economiche a qualsivoglia titolo da parte dell'ente a soggetti residenti o non residenti a regolarità nella posizione tributaria e di versamento di somme patrimoniali comunque dovute al Comune da parte di questi ultimi.
- ✦ Occorrerà, inoltre, proseguire nella azione di abbattimento dei debiti di bilancio del Comune attraverso la conclusione di accordi transattivi con i creditori e la stessa pratica dovrà essere seguita per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenza per i quali andranno perseguite, laddove possibile, azioni di abbattimento del dovuto e di rateizzazione del debito.
- ✦ È intendimento di questa Amministrazione avviare progetti ed opere di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente, utilizzando tutte le risorse disponibili regionali, nazionali ed europee. Si individueranno prioritariamente gli investimenti ed interventi di manutenzione



straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza degli edifici a garanzia della sicurezza dell'utenza per la manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio, per la manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche, nonché per la manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico. L'Ente dovrà dotarsi degli strumenti preordinati a tali richieste come il piano urbanistico attuativo (PUA) e il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Il momento favorevole per gli investimenti derivanti dalla straordinarietà della situazione di crisi economica generale non dovrà trovarci impreparati o disattenti alle risorse che saranno messe a disposizione dal recovery fund e dal suo piano nazionale.

- ✦ Il recupero del disavanzo nel periodo previsto di anni 20 consentirà una più efficace azione di intervento con implementazione di ulteriori azioni di razionalizzazione della spesa e di riorganizzazione e potenziamento del grado di realizzazione dell'entrata. Le misure messe in campo e da implementare, le ulteriori misure che l'amministrazione si propone di attuare, le misure, normativamente stabilite, che obbligatoriamente conseguono alla situazione di riequilibrio e che il Comune sta rispettando consentiranno, come previsto negli obiettivi target, di ripristinare gli equilibri generali di bilancio in coerenza con i nuovi principi contabili, garantendo il recupero di una efficace capacità di entrata in grado di migliorare i flussi di cassa rispetto all'andamento attuale e consentire una coerente tempestività nei pagamenti dell'ente.
- ✦ L'Amministrazione è ben consapevole che la tenuta e la resa della rimodulazione del piano dipenderanno in maniera importante da tutte quelle azioni che con immediatezza ed efficacia renderanno concrete le misure previste.

	Firma
<i>Avv. Giovanna BRUNO – SINDACO</i>	
<i>Dr. Giuseppe TAMMACCARO – ASSESSORE al BILANCIO</i>	
<i>DR.SSA Brunella ASEALDO – SEGRETARIO GENERALE</i>	
<i>DR.SSA Grazia CIALDELLA – DIRIGENTE FINANZIARIO</i>	